SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 gennaio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze:

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 10

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 1° agosto 2008.

Piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il triennio 2009-2011 del Fondo di cui alla legge n. 295/1973 e del Fondo rotativo di cui alla legge n. 394/1981 - (Simest S.p.A.). (Deliberazione n. 88/2008).

08A09945

DELIBERAZIONE 1° agosto 2008.

Piano previsionale degli impegni assicurativi della Società per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE S.p.A) per il 2009. (Deliberazione n. 89/2008).

08A09946

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 2008.

Modifica ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005, del 15 dicembre 2006 e del 5 marzo 2007, relativi alle assegnazioni finanziarie alla regione Puglia, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Fondi annualità 2004 e 2005).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della dotazione del Fondo, è stata destinata la somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di euro 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004 con la quale, relativamente agli interventi di competenza regionale, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505 del 9 marzo 2006 recante «Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005, recante «Assegnazione alla regione Puglia di risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» (fondi annualità 2004), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 22 luglio 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2006, recante «Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 relativo all'assegnazione finanziaria alla regione Puglia, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.» (fondi annualità 2004), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 3 marzo 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007, recante «Assegnazione alla regione Puglia di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (art. 1 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505/2006).» (fondi annualità 2005), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 154 del 5 luglio 2007;

Considerato che le risorse finanziarie di cui ai predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ammontanti complessivamente a 3.231.944,50 €, sono state regolarmente trasferite alla Regione;

Viste le note trasmesse dall'Azienda Ospedaliera Universitaria «Ospedali Riuniti» di Foggia e, in particolare, la nota n. prot. DG/00002238 del 26 febbraio 2008, con la quale l'Azienda Ospedaliera ha comunicato l'approvazione del progetto esecutivo per i lavori di «Demolizione e ricostruzione dei corpi "A" e "B" del Monoblocco» e la nota n. prot. 6/2296/A.T. del 3 aprile 2008 con la quale ha comunicato l'avvenuta pubblicazione del relativo bando di gara;

Considerato che l'Azienda ospedaliera ha impegnato fondi del proprio bilancio per assicurare lo svolgimento delle procedure relative ai lavori dei corpi «A» e «B» del complesso ospedaliero, chiedendo al tempo stesso che i fondi assegnati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005, del 15 dicembre 2006 e del 5 marzo 2007 siano destinati interamente a tali lavori, in modo da poter recuperare i fondi di bilancio anticipati e destinarli successivamente agli ulteriori necessari lavori di adeguamento da eseguire sui restanti corpi di fabbrica;

Vista la nota della regione Puglia - Assessorato alle Opere Pubbliche - Settore Lavori Pubblici n. prot. 2682-08 del 28 marzo 2008, che ha accolto la motivata richiesta di rimodulazione dei finanziamenti già assentiti, avanzata dell'Azienda ospedaliera, in quanto conseguirebbe l'obbiettivo di realizzare compiutamente due lotti funzionali dell'intero complesso ospedaliero ed ha indicato in 3.224.250,00 € l'importo complessivo del finanziamento da assegnare per i lavori dei corpi «A» e «B», determinato sulla base delle cubature previste nel progetto esecutivo;

Considerato che tali sostituzioni non comportano aumenti dell'importo complessivamente assegnato alla Regione stessa con i predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2005, 15 dicembre 2006 e 5 marzo 2007, che per gli interventi proposti è già stata attestata la condizione di rischio grave ed attuale e che la proposta consente l'esecuzione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico;

Visto l'esito dell'istruttoria, che ha confermato la rispondenza della richiesta di rimodulazione del finanziamento, come formulata dalla Regione Puglia, ai criteri dettati dall'ordinanza n. 3362/2004 per la quantificazione dei finanziamenti destinati a interventi di adeguamento rientranti nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 3, lettera *c)* dell'ordinanza stessa;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie, di poter procedere al finanziamento degli interventi proposti;

Visto il comma 2 del richiamato art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. L'intervento di adeguamento/miglioramento sismico di cui all'art. 1, comma 4, lettera *c)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004, riportato nell'allegato del presente decreto, già finanziato con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005, di cui segue la numerazione, è annullato; l'intervento di adeguamento/miglioramento sismico riportato nell'allegato 1b del presente decreto, già finanziato con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2006, di cui segue la numerazione, è annullato; l'intervento di adeguamento/miglioramento sismico riportato nell'allegato 1c del presente decreto, già finanziato con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007, di cui segue la numerazione, è annullato; il finanziamento dell'intervento di adeguamento/miglioramento sismico riportato nell'allegato 1d del presente decreto, già finanziato con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005, di cui segue la numerazione, è modificato come indicato nell'allegato 2 al presente decreto.

2. Dei finanziamenti relativi agli interventi riportati negli allegati 1a, 1b, 1c e 1d, complessivamente pari a 3.231.944,50 euro, 3.224.250,00 euro sono assegnati alla Regione Puglia per il finanziamento degli interventi di adeguamento/miglioramento sismico riportati nell'allegato 2 al presente decreto; l'importo residuo di 7.694,50 euro rimane nelle disponibilità della Regione Puglia.

Art. 2.

1. Per gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di cui all'art. 1, comma 4, lettera *c)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell' 8 luglio 2004, riportati nell'allegato 2 del presente decreto, la comunicazione di concreto inizio dei lavori dovrà pervenire alla Regione entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. La Regione comunicherà al Dipartimento della Protezione Civile, entro quindici giorni dalla scadenza indicata al comma 1, l'elenco degli interventi per i quali i lavori siano concretamente iniziati.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 19 novembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Allegato 1a - Regione Puglia

PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO DA ANNULLARE
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA C)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
326	FG	Foggia	Presidio Ospedaliero “Ospedali Riuniti” di Foggia - Plesso Monoblocco - Corpo di Fabbrica "E"	Azianda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti	€ 324.420,25
				TOTALE	€ 324.420,25

Allegato 1b - Regione Puglia

PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO DA ANNULLARE
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA C)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	FG	Foggia	Presidio Ospedaliero “Ospedali Riuniti” di Foggia - Plesso Monoblocco - Corpo di collegamento	Azianda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti	€ 380.885,25
				TOTALE	€ 380.885,25

Allegato 1c - Regione Puglia

PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO DA ANNULLARE
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA C)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	FG	FOGGIA	Presidio Ospedaliero “Ospedali Riuniti” di Foggia - Plesso monoblocco - CORPO DI FABBRICA "A 1”	Azianda Ospedaliero - Universitaria "OSPEDALI RIUNITI"	€ 1.012.511,25
				TOTALE	€ 1.012.511,25

Allegato 1d - Regione Puglia

PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO DA MODIFICARE
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA C)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
325	FG	Foggia	Presidio Ospedaliero “Ospedali Riuniti” di Foggia - Plesso Monoblocco - Corpo di Fabbrica "B”	Azianda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti	€ 1.514.127,75
				TOTALE	€ 1.514.127,75
				TOTALE GENERALE	**€ 3.231.944,50**

Allegato 2 - Regione Puglia

PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO DA FINANZIARE
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA C)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	FG	Foggia	Presidio Ospedaliero “Ospedali Riuniti” di Foggia - Plesso Monoblocco - Corpo di Fabbrica "A”	Azianda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti	€ 2.209.050,00
2	FG	Foggia	Presidio Ospedaliero “Ospedali Riuniti” di Foggia - Plesso Monoblocco - Corpo di Fabbrica "B”	Azianda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti	€ 1.015.200,00
				TOTALE	€ 3.224.250,00
				TOTALE GENERALE	**€ 3.224.250,00**

09A00264

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 2008.

Assegnazione alla regione Campania di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (art. 1 OPCM 3505/06 - Fondi annualità 2005) e modifica ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 e del 15 dicembre 2006 (Fondi annualità 2004).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale, nell'ambito della dotazione del Fondo, è stata destinata la somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di euro 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004, con la quale, relativamente agli interventi di competenza regionale, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505 del 9 marzo 2006 recante «Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3611 del 17 settembre 2007, recante «Utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, già assegnate alla regione Campania sulla base delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 e n. 3505 del 9 marzo 2006», che, in relazione agli esiti delle verifiche sismiche effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362/04 e n. 3505/06 sugli edifici scolastici del territorio della regione Campania, per gli interventi di miglioramento e/o adeguamento degli stessi riportati nella nota del dirigente del settore programmazione interventi di protezione civile sul territorio della Giunta regionale della Campania prot. 2007.0227039 del 9 marzo 2007, autorizza il ricorso alle risorse finanziarie del citato articolo 32-*bis*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005, recante «Assegnazione alla regione Campania di risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» (fondi annualità 2004), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 164 del 16 luglio 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2006, recante «Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 relativo all'assegnazione finanziaria alla regione Campania, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.» (fondi annualità 2004), pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* - serie generale n. 52 del 3 marzo 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007, recante «Assegnazione alla regione Campania di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (art. 1 OPCM 3505/06).» (fondi annualità 2005), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 154 del 5 luglio 2007, che, all'art. 1, comma 2 recita: «L'importo residuo di euro 9.822.922,17 rimane nelle disponibilità della regione Campania ai fini della presentazione del piano degli interventi di cui all'art. 2, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505 del 9 marzo 2006»;

Considerato che i finanziamenti per le verifiche tecniche annullate e per gli interventi annullati e rinviati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2006 ammontano a 3.604.002,90 euro, mentre, con lo stesso decreto, sono stati riassegnati finanziamenti per un totale di 3.119.319,80 euro, con un residuo pari a 484.683,10 euro;

Vista la nota dell'Assessore alla protezione civile della regione Campania n. prot. 3081/SP del 13 ottobre 2006, che si impegnava a reintegrare la somma di euro 2.460.475,00, anticipata con fondi O.P.C.M. 3362/2004, chiedendone contestualmente l'utilizzo unitamente ai fondi dell'annualità 2005;

Vista la nota della regione Campania n. prot. 2008.0097023 del 1° febbraio 2008, con la quale è stato trasmesso lo stato di attuazione del programma di interventi afferenti all'annualità 2004, unitamente a proposte di modifica per il completo utilizzo dei fondi della stessa annualità, nonché un elenco degli interventi da effettuare con i fondi dell'annualità 2005;

Viste le note della regione Campania n. prot. 2008.0332680 del 16 aprile 2008 e n. prot. 2008.0442732 del 22 maggio 2008, che, recependo le conclusioni della riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile il 20 marzo 2008, ha trasmesso l'elenco definitivo delle verifiche tecniche da annullare, l'elenco delle verifiche sostitutive da finanziare, l'elenco degli interventi di adeguamento o miglioramento sismico da annullare o modificare, nonché l'elenco degli interventi di adeguamento o miglioramento sismico sostitutivi da finanziare con i fondi dell'annualità 2004 derivanti da annullamenti e modifiche e degli interventi di adeguamento o miglioramento sismico da finanziare con i fondi dell'annualità 2005 rimasti nella disponibilità della Regione Campania;

Considerato che per gli interventi di tipologia *c)* proposti è già stata attestata la condizioni di rischio grave ed attuale e che la proposta consente la prosecuzione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico;

Visto l'esito dell'istruttoria, che ha confermato la rispondenza dei finanziamenti richiesti ai criteri di quantificazione dettati dall'ordinanza n. 3362/2004, allegato 2;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie, di poter procedere al finanziamento delle verifiche e degli interventi proposti;

Visto il comma 2 del richiamato art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le verifiche tecniche (art. 1, comma 4 dell'OPCM 3362/04) riportate nell'allegato del presente decreto, già finanziate con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005, di cui seguono la numerazione, sono annullate; le verifiche tecniche riportate nell'allegato 1b del presente decreto, già finanziate con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2006, di cui seguono la numerazione, sono annullate.

2. Gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di tipologia *c)* (art. 1, comma 4 dell'OPCM 3362/04) riportati nell'allegato 2a del presente decreto, già finanziati con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005, di cui seguono la numerazione, sono annullati; l'intervento di adeguamento o miglioramento sismico di tipologia *c)* riportato nell'allegato 2b del presente decreto, già finanziato con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2006, di cui segue la numerazione, è annullato; gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di tipologia *c)* riportati nell'allegato 2c del presente decreto, già finanziati con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2006, di cui seguono la numerazione, sono modificati come indicato al successivo allegato 4a.

3. I finanziamenti relativi agli interventi riportati negli allegati 1a, 1b, 2a, 2b, 2c del presente decreto, complessivamente pari a 4.035.587,20 euro, unitamente al residuo di 484.683,10 euro di cui al precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2006, per un totale di 4,520,270.30 euro, restano assegnati alla Regione Campania; di tale importo, 4.482.181,00 euro vengono impiegati per il finanziamento delle verifiche riportate nell'allegato 3 del presente decreto e degli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di tipologia *c)* e *b)* (art. 1, comma 4 dell'OPCM 3362/04) riportati negli allegati 4a e 4b del presente decreto; l'importo residuo di 38.089,30 euro va ad integrare il finanziamento assegnato alla Regione Campania con OPCM 3505/2006.

4. A valere sulla quota di competenza della Regione Campania di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505 del 9 marzo 2006 è assegnato alla Regione medesima il finanziamento di complessivi euro 9.816.333,00, dei quali è stata accertata la disponibilità, da destinare, unitamente al finanziamento di euro 2.460.475,00 impegnato dalla Regione Campania, come richiamato in premessa, alla realizzazione degli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di tipologia *c)* e *b)* (art. 1, comma 4 dell'OPCM 3362/04), riportati rispettivamente negli allegati 5a e 5b del presente decreto, per un finanziamento totale di 12.276.808,00 euro; l'importo residuo di 6,589.17 euro rimane nelle disponibilità della Regione Campania.

Art. 2.

1. Le attività relative alle verifiche tecniche ed agli interventi di adeguamento o miglioramento sismico riportati negli allegati 3, 4a, 4b, 5a e 5b del presente decreto sono soggette alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *c)* dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505 del 9 marzo 2006.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 19 novembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

ALLEGATO 1a - Regione Campania

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE ANNULLATE (fondi annualità 2004)
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA A)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
28	NA	Ischia	Scuola Materna S. Antuono	Regione Campania	€ 3.000,00
33	CE	Gallo Matese	Casa Comunale	Regione Campania	€ 3.000,00
34	AV	Altavilla Irpina	Scuola Media Statale C. Caruso	Regione Campania	€ 14.520,00
47	SA	Cuccaro Vetere	Scuola Elementare Via Convento	Regione Campania	€ 5.775,00
60	AV	Salza Irpina	Scuola Elementare Via Cittadella	Regione Campania	€ 8.052,50
68	CE	Carinola	Scuola Elementare Nocelleto Via 4 Novembre - 2°corpo	Regione Campania	€ 3.000,00
71	AV	Pratola Serra	Scuola Materna Nostra Signora di Lourdes	Regione Campania	€ 5.875,00
72	CE	Aversa	Convento S. Agostino	Regione Campania	€ 63.433,60
81	SA	Casalbuono	Scuola Media Via Roma	Regione Campania	€ 3.000,00
91	SA	San Marzano Sul Sarno	Scuola Materna Piazza Amendola	Regione Campania	€ 3.877,50
				TOTALE	€ 113.533,60

ALLEGATO 1b - Regione Campania

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE ANNULLATE (fondi annualità 2004)
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA A)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
2	AV	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	Municipio	Regione Campania	€ 7.532,50
3	AV	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	Municipio – Centro civico per riunioni	Regione Campania	€ 7.532,50
23	CE	MADDALONI	Convitto Nazionale "G.Bruno"	Regione Campania	€ 32.788,60
				TOTALE	€ 47.853,60

Allegato 2a - Regione Campania

PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO ANNULLATI
(fondi annualità 2004)
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA C)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
123	SA	Stella Cilento	Edificio Polifunzionale Via C. Mauro	Regione Campania	€ 246.225,00
126	NA	Procida	Ponte di Vivara	Regione Campania	€ 270.000,00
				TOTALE	€ 516.225,00

ALLEGATO 2b - Regione Campania

PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO ANNULLATI
(fondi annualità 2004)
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA C)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
113	BN	Melizzano	Municipio Vecchio	Regione Campania	€ 184.050,00
				TOTALE	€ 184.050,00

Allegato 2c - Regione Campania

PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO DA MODIFICARE (fondi annualità 2004)
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA C)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
105	BN	Vitulano	Municipio	Regione Campania	€ 2.401.350,00
120	CE	Maddaloni	Padiglione Farina – Uff. tecnico e Protezione Civile	Regione Campania	€ 772.575,00
				TOTALE	€ 3.173.925,00

ALLEGATO 3 - Regione Campania

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE SOSTITUTIVE (fondi annualità 2004)
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA A)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	AV	Baiano	Impianto di accumulo e distribuzione acqua potabile	Regione Campania	€ 3.000,00
2	SA	Casalbuono	Centro Storico Culturale	Regione Campania	€ 15.715,00
3	CE	Gioia Sannitica	Edificio Scolastico Elementare	Regione Campania	€ 7.000,00
4	CE	Capua	Ponte sul Volturno	Regione Campania	€ 16.100,00
				TOTALE	€ 41.815,00

ALLEGATO 4a - Regione Campania

PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO MODIFICATI
(fondi annualità 2004)
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA C)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
105	BN	Torrecuso	Municipio	Regione Campania	€ 1.300.000,00
120	CE	Maddaloni	Casa Comunale - Padiglione Farina	Regione Campania	€ 772.575,00
				TOTALE	€ 2.072.575,00

Allegato 4b - Regione Campania

PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO SOSTITUTIVI (fondi annualità 2004)
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA B)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	BN	Vitulano	Municipio	Regione Campania	€ 486.000,00
2	AV	Atripalda	Scuola Elem. San Pasquale	Regione Campania	€ 596.206,00
3	BN	Colle Sannita	Scuola Elem. Principe di Napoli	Regione Campania	€ 902.785,00
4	SA	Vallo della Lucania	Scuola Materna	Regione Campania	€ 382.800,00
				TOTALE	€ 2.367.791,00

ALLEGATO 5a - Regione Campania

PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO
(fondi annualità 2005)
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA C)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
5	SA	Angri	Palazzo Doria Comune	Regione Campania	€ 963.600,00
6	SA	Angri	Palazzo Doria Comune	Regione Campania	€ 331.125,00
7	CE	San Marcellino	Comune	Regione Campania	€ 190.575,00
8	AV	Lacedonia	Scuola Elementare	Regione Campania	€ 1.062.000,00
				TOTALE	€ 2.547.300,00

ALLEGATO 5b - Regione Campania

PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO
(fondi annualità 2005)
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA B)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
9	BN	San Leucio del Sannio	Casa Comunale Municipio	Regione Campania	€ 301.400,00
10	CE	Marcianise	Municipio	Regione Campania	€ 1.810.173,00
11	BN	Pontelandolfo	Palazzo Rinaldi	Regione Campania	€ 630.008,00
12	NA	Lacco Ameno	Municipio	Regione Campania	€ 165.897,00
13	NA	Casamicciola Terme	Ex.Hotel Napoleone futura sede Comunale	Regione Campania	€ 998.213,00
14	CE	Vairano Patenora	Casa Comunale	Regione Campania	€ 313.843,00
15	SA	Castelcivita	Locali Per Ufficio (ex Concezione)	Regione Campania	€ 98.322,00
16	SA	Sant'Egidio del Monte Albino	Sma Capoluogo	Regione Campania	€ 341.250,00
17	CE	Casagiove	Scuola Media Don Milani	Regione Campania	€ 2.400.000,00
18	NA	Napoli	Scuola Materna Ugo Palermo	Regione Campania	€ 312.750,00
19	CE	Piedimonte Matese	I.T.A.S. (A.S.Coppola)	Regione Campania	€ 330.000,00
20	CE	San Tammaro	Scuola Elem. St. San Tammaro	Regione Campania	€ 1.672.500,00
21	NA	Napoli	Scuola Materna Ugo Palermo	Regione Campania	€ 67.392,00
22	SA	Pagani	Scuola Materna	Regione Campania	€ 287.760,00
				TOTALE	€ 9.729.508,00

08A00266

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2008.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3726).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale;

Visto in particolare l'art. 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, che prevede misure per la rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi ed impianti di gestione dei rifiuti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2008, con il quale è stato prorogato, fino al 30 giugno 2009, lo stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello;

Viste le ordinanze di protezione civile emanate per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello ed in particolare l'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3675 e n. 3706 del 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008 con cui è stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2008, nel territorio delle isole Eolie;

Vista in particolare l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2008 n. 3646 recante ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare il contesto di criticità in atto nel territorio delle isole Eolie;

Vista la nota del 24 dicembre 2008 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Vista la nota del 24 dicembre 2008 della Direzione generale per la qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 16 aprile 2004, n. 3350, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dalla grave situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 18 ottobre 2007, n. 3621, e successive modificazioni ed integrazioni, recante interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito parte del territorio della regione Veneto nel giorno 26 settembre 2007;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2007, n. 3633 recante interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina e successive modificazioni ed integrazioni;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di sviluppare le attività relative agli interventi previsti dall'art. 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, è assegnata al Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, la somma di euro 1.500.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione de Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2008 - Programma 18.6 - capitolo 1841.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sull'apposita contabilità speciale intestata alla Missione tecnica operativo impiantistica, ai sensi dell'art. 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Al fine di incrementare le attività in materia di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, provvede, anche avvalendosi per gli aspetti di progettazione e di realizzazione di società in possesso delle necessarie capacità tecniche designate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a porre in esercizio impianti di riciclaggio delle frazioni raccolte separatamente basati su nuove tecnologie. Per la realizzazione di tali interventi è assegnata la somma di euro 9.000.00000 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2008 - Programma 18.1 - capitolo 7510.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono trasferite sull'apposita contabilità speciale intestata alla Missione Finanziaria, ai sensi dell'art. 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2008, n. 3675 provvede anche avvalendosi per gli aspetti di progettazione e di realizzazione di società in possesso delle necessarie capacità tecniche designate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a porre in esercizio l'impianto di trattamento/smaltimento dei rifiuti prodotti dagli interventi di bonifica e depurazione in località Patanella, di cui all'art. 1, com-

ma 1, lettera *a)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2008, n. 3706.

2. Per la realizzazione di tali interventi è assegnata al Commissario delegato la somma di euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2008 - Programma 18.1 - capitolo 7510.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

Art. 3.

1. Al fine di accelerare le attività inerenti al superamento dell'emergenza idrica nelle isole Eolie, è assegnata al Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2008, n 3646, la somma di euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2008 - Programma 18.3 - capitolo 1862.

2. Il Commissario delegato è autorizzato, per gli aspetti di progettazione e di realizzazione delle attività di cui al comma 1 ad avvalersi anche di società in possesso delle necessarie capacità tecniche designate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

Art. 4.

1. All'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2004, n. 3350, dopo la parola «ivi indicati» è aggiunto il seguente periodo: «utilizzando fino ad un massimo di cinque unità con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, in deroga all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, determinandone il relativo compenso».

2. Il comma 3 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2007, n. 3621, è cosi sostituito: «3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando fino ad un massimo di cinque unità con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, in deroga all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, determinandone il relativo compenso. Gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico del Fondo per la protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità».

3. Il comma 3 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2007, n. 3633 è cosi sostituito: «3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando fino ad un massimo di cinque unità con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, in deroga all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, determinandone il relativo compenso. Gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico del Fondo per la protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

09A00263

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2008.

Interventi urgenti dl protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito alcuni comuni della provincia di Sondrio nei giorni 12 e 13 luglio 2008. (Ordinanza n. 3725).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto I'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto I'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nella provincia di Sondrio, a seguito degli eventi meteorologici dei giorni 12 e 13 luglio 2008;

Considerato che, nei giorni 12 e 13 luglio 2008 eccezionali eventi meteorologici hanno colpito alcuni comuni della provincia di Sondrio, di seguito elencati: Albaredo per San Marco, Albosaggia, Berbenno in Valtellina, Buglio il Monte, Caiolo, Cedrasco, Chiesa in Valmalenco, Colorina, Forcola, Fusine, Gerola Alta, Postalesio, Rasura, Talamona, Tartano, Torre San Maria, Valmasino, determinando l'esondazione di alcuni fiumi e torrenti, nonché l'innesco di fenomeni franosi;

Considerato che i predetti fenomeni meteorologici hanno provocato interruzioni della viabilità stradale e dei servizi essenziali, nonché danni ad impianti, opere, infrastrutture ed edifici pubblici e privati, che sono stati evacuati;

Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Viste le note della Prefettura di Sondrio e della Regione Lombardia;

Acquisita l'intesa della regione Lombardia con nota del 28 novembre 2008;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Lombardia, è nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa e provvede all'attuazione della presente ordinanza.

2. I comuni della provincia di Sondrio maggiormente interessati dagli eventi calamitosi di cui in premessa sono di seguito elencati: Albaredo per San Marco, Albosaggia, Berbenno in Valtellina, Buglio il Monte, Caiolo, Cedrasco, Chiesa in Valmalenco, Colorina, Forcola, Fusine, Gerola Alta, Postalesio, Rasura, Talamona, Tartano, Torre San Maria, Valmasino.

3. Il Commissario delegato provvede all'accertamento dei danni nonché all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative, volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi alluvionali, ponendo in essere ogni utile attività di prevenzione.

4. Il Commissario delegato, per le attività di cui al comma 3, può avvalersi di soggetti attuatori a cui affidare specifici settori di intervento, emanando le occorrenti direttive ed indicazioni. Il Commissario delegato, per gli adempimenti di propria competenza, si avvale, altresì, della collaborazione delle strutture regionali, nonché degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

5. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato predispone anche, per piani stralcio e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, un apposito programma di interventi per il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche di monitoraggio e sorveglianza che sono state danneggiate, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica e per la stabilizzazione dei versanti. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunità europea, dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti o società erogatori di servizi pubblici finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. La priorità nell'attuazione degli interventi deve essere attribuita al ripristino delle infrastrutture essenziali danneggiate ed alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica. Il piano di interventi straordinari viene predisposto tenuto conto delle proposte formulate dai comuni e dalla provincia competente.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 4, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 8.

2. Il Commissario delegato per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Il Commissario delegato provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della meta. Il medesimo Commissario, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza, i materiali litoidi rimossi dagli alvei per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità del corsi d'acqua, in attuazione del programma di cui all'art. 1, comma 5, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto, ai realizzatori degli Interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla

sistemazione del corsi d'acqua con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi in relazione ai costi delle attività svolte per I'esecuzione del lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il Commissario delegato assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi coerentemente con quanto stabilito nel programma di cui all'art. 1, comma 5.

6. Il Commissario delegato può disporre l'apertura di aree di stoccaggio provvisorio dei materiali litoidi e vegetali in esubero o già accumulati lungo i corsi d'acqua, secondo le procedure previste dal comma 2 del presente articolo.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato è autorizzato a rimborsare le spese sostenute nelle fasi di prima emergenza dalla Prefettura di Sondrio e dalle Amministrazioni interessate dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, a seguito di apposita rendicontazione nonché provvede alla corresponsione degli emolumenti spettanti al personale della Prefettura di Sondrio e delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco a fronte delle ore di lavoro di straordinario effettivamente reso, previa rendicontazione.

Art. 4.

1. Al fine di risarcire le attività produttive, industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi, gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali dl cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, è autorizzato ad erogare, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 4, ai soggetti interessati e comunque previa presentazione di fatture e ricevute fiscali:

a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature che comunque non sia superiore al 50% del danno medesimo e fino ad un massimo di 200.000 euro

b) un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non più utilizzabili, per un importo non superiore a 60.000 euro;

c) un contributo correlato alla durata della sospensione della attività e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata. La sospensione dell'attività deve essere almeno di sei giorni lavorativi.

Art. 5.

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti dl un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in euro 200,00.

2. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

3. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.

4. I benefici economici di cui ai comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.

Art. 6.

1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unità immobiliari distrutte o completamente inagibili ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, nei limiti delle risorse disponibili, ad erogare contributi fino al 100% delle spese, IVA inclusa, sostenute per la demolizione, nonché fino ad un massimo di euro 200.000,00 per ciascuna unità abitativa per la nuova costruzione o per l'acquisto di una unità abitativa nello stesso comune o in uno dei comuni colpiti dall'evento, conformemente alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, edilizia ed idraulica.

2. Il commissario delegato è autorizzato ad erogare contributi fino al 75% delle spese, IVA inclusa, sostenute per la riparazione di immobili danneggiati, la cui funzionalità sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, fino ad un massimo di euro 60.000,00.

Art. 7.

1. I danni di cui agli articoli 4 e 6 sono attestati per importi fino a euro 15.000,00 con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; per importi superiori a euro 15.000,00 con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.

2. Il Commissario delegato può riconoscere un contributo massimo di euro 1.500,00 a copertura delle spese sostenute per la perizia di cui al comma 1.

3. Il medesimo Commissario delegato definisce le tipologie di intervento, la disciplina generale dell'assegnazione ed erogazione dei contributi e della rendicontazione delle spese con propri provvedimenti, coerentemente con le previsioni del piano di cui all'art. 1, comma 5 della presente ordinanza e nel rispetto dei criteri generali della normativa comunitaria. I contributi costituiscono anticipazioni su eventuali future provvidenze per i danni di cui al presente provvedimento a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni.

4. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dalla presente ordinanza ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.

Art. 8.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base dl specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 121, 122, 123, 125, 128, 132, 141 e 241;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, e successive modificazioni;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 48-*bis*;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-*bis*;

legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi 54, 55, 56, 57 e 76;

e legge 2 maggio 1990, n. 102;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 9.

1. Per la realizzazione delle attività disposte ai sensi della presente ordinanza, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalle economie già accertate relative all'ordinanza di protezione civile n. 3277 del 28 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Commissario delegato può utilizzare ulteriori ed eventuali risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga alle disposizioni normative regionali, eventuali economie derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile che saranno individuate con apposito provvedimento del commissario delegato e sottoposte all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, nonché ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalità di cui alla presente ordinanza.

3. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.

4. Le risorse finanziarie di cui alla presente ordinanza sono trasferite al Commissario delegato che potrà chiedere l'istituzione di un'apposita contabilità speciale.

Art. 10.

1. Il Commissario delegato è autorizzato ad effettuare il rimborso in favore delle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte, nonché degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari delle predette organizzazioni direttamente attivate in relazione alla particolare gravità del contesto emergenziale da fronteggiare, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.

Art. 11.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

09A00265

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 16 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Luca Nicora, di titolo di formazione professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di La Spezia e provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al consigliere Angelo Canale l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo» e in particolare l'art. 7 - «Imprese turistiche e attività professionali»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza del sig.ra Luca Nicora, cittadino italiano, nato a La Spezia il 14 febbraio 1966, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di «guide inteprète auxiliaire à titre définitif» acquisito in Francia, ai fini dell'accesso ed esercizio in La Spezia e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: italiano, francese e inglese;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 16 ottobre 2008, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Provincia di La Spezia, consistente in un tirocinio di adattamento di mesi 12 oppure, a scelta del richiedente, in una prova attitudinale che si articola in un esame orale in quanto la formazione ricevuta dal richiedente riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Luca Nicora nato a La Spezia il 14 febbraio 1966, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di La Spezia e provincia nelle lingue: italiano, francese e inglese.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento di 12 mesi o di una prova orale, a scelta del richiedente, di cui in premessa, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; in caso di esito positivo, la Provincia rilascerà al sig. Luca Nicora un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2008

Il Capo del Dipartimento: CANALE

ALLEGATO *A*

Il contenuto del programma di che trattasi – tirocinio di adattamento o prova attitudinale (esame orale) – finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte del sig. Luca Nicora, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nell'ambito: La Spezia e provincia.

Tenuto conto che il sig. Nicora risulta essere un «professionista» già qualificato in Francia e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: italiano, francese e inglese le materie oggetto della prova orale sono così individuate:

storia dell'arte:

conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dell'architettura militare e dei centri storici presenti sul territorio provinciale;

conoscenza dei caratteri del paesaggio;

conoscenza degli aspetti e delle emergenze storiche e culturali del territorio spezzino;

conoscenza dei principali artisti che hanno operato in provincia della Spezia;

archeologia:

conoscenza delle caratteristiche salienti dei vari periodi della storia dell'arte e dell'archeologia in Italia e sul territorio, dall'età preistorica all'età medievale;

conoscenza delle aree e dei siti archeologici preistorici, romani, alto medievali e medievali presenti sul territorio;

conoscenza dei musei e siti museali che presentano raccolte, depositi o collezioni di materiali archeologici, presenti in provincia della Spezia;

conoscenza delle aree e dei siti archeologici preistorici, romani, alto medievali e medievali.

musei e siti archeologici della provincia della Spezia:

conoscenza e descrizione dei musei, siti archeologici, raccolte e mostre permanenti di opere d'arte, reperti archeologici e materiali di interesse storico, artistico e culturale presenti in provincia della Spezia e in particolare:

1. museo civico Amedeo Lia, via del Prione, La Spezia;
2. museo civico, collezioni archeologiche Ubaldo Formentini, castello di San Giorgio, Via XXVII Marzo, La Spezia;
3. museo delle tradizioni Lunigianesi, Raccolta G. Podenzana, via Curtatone, 9, La Spezia;
4. museo del sigillo, palazzina delle Arti, via del Prione, 236, La Spezia;
5. museo tecnico navale della Marina militare, viale Amendola n. 1, La Spezia;
6. arsenale della Marina militare, viale Amendola n. 1, La Spezia;
7. zona archeologica villa romana del Varignano, Località Le Grazie, Porto Venere;
8. museo della chiesa di S. Lorenzo, via dell'Oratorio, 6, Porto Venere;
9. museo nazionale archeologico di Luni, Ortonovo, La Spezia;
10. museo della civiltà contadina, valle del Parmignola, via Cannetolo, Cassano di Ortonovo;
11. villa romana di Bocca di Magra – Ameglia;
12. museo della cultura materiale, piazzetta Massola, 4, Levanto;
13. museo contadino di Cassego, via Provinciale, 150, località Costa, Varese Ligure;
14. museo di Maissana, piazza Municipio, 1 e cava preistorica di diaspro di Val Lagorara;
15. mostra storico archeologica di Zignago, piazza IV Novembre n. 1 – Pieve di Zignago;
16. museo diocesano di Bugnato, piazza San Pietro n. 1, Brugnato;
17. pinacoteca «David Beghé» e museo del miele, castello Malaspina, piazza Marconi – Calice al Cornoviglio;
18. museo diocesano, piazza Firmafede - Sarzana.

la storia, la geografia, l'economia e i trasporti del territorio provinciale:

gli avvenimenti storici del territorio provinciale della preistoria ai giorni nostri;

caratteristiche naturali e storiche del paesaggio ligure in generale e di quello spezzino in particolare;

principali risorse ambientali, economiche e produttive del territorio provinciale;

conoscenza dell'economia locale e delle principali attività produttive ivi presenti;

le bellezze naturali e le risorse ambientali della provincia della Spezia;

gli itinerari religiosi in provincia della Spezia: la via Francigena e gli itinerari romei;

gli itinerari turistici più importanti, i servizi pubblici e le vie di comunicazione a livello provinciale;

tradizione e manifestazioni: gli usi e costumi locali, le principali manifestazioni tradizioni e religiose e gli eventi culturali più significativi;

cenni sulla cultura enogastronomica, sull'artigianato locale e sui prodotti tipici;

cenni sulle principali infrastrutture ricreativo-sportive;

legislazione turistica:

la nuova legge quadro del turismo: legge n. 135 del 29 marzo 2001 «Riforma della legislazione nazionale del turismo»: principi generali e principali novità rispetto alla normativa precedente.

legge regionale n. 44/1999: «Norme per l'esercizio delle professioni turistiche» con particolare riferimento a:

a) definizione delle diverse figure ed attività professionali e dei rispettivi ambiti di competenza;

b) l'attestato di idoneità e le modalità per l'esercizio della professione;

c) gli elenchi regionali e le tariffe dei servizi offerti;

d) le agevolazioni, gli obblighi, i divieti e le disposizioni inerenti lo svolgimento dell'attività;

e) i rapporti con gli Enti del settore e le agenzie di viaggi;

f) le deroghe alla disciplina ordinaria;

g) l'attività di vigilanza e controllo e le sanzioni amministrative;

legge regionale n. 28 del 24 luglio 1997 e seguenti modificazioni «Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici»:

a) concetti generali;

b) definizione e compiti delle agenzie;

c) rapporti con gli esercenti le professioni turistiche;

legge regionale n. 3/1995 «Riordino dell'organizzazione turistica regionale»:

a) funzioni degli Enti competenti in materia di turismo a livello regionale;

b) compiti e funzioni delle A.P.T.

c) gli uffici di informazione ed accoglienza turistica (I.A.T.).

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di Guida turistica in Provincia di La Spezia e per le lingue richieste dal richiedente che curerà l'apprendimento da parte del richiedente delle conoscenze di cui sopra avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla Provincia la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, verrà rilasciato al richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento il richiedente è tenuto al rispetto delle norme regionali ed è soggetta alle sanzioni ivi previste, con la sola esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione.

09A00075

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 dicembre 2008.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 91 e 365 giorni, relativi all'emissione del 15 dicembre 2008.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i decreti n. 113002 e n. 113003 del 5 dicembre 2008, che hanno disposto per il 15 dicembre 2008 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 91 e 365 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 113002 e n. 113003 del 5 dicembre 2008 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 dicembre 2008;

Decreta:

Perr l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 dicembre 2008 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,381 per i B.O.T. a 91 giorni e a 97,400 per i B.O.T. a 365 giorni.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,437 ed a 99,137 per i B.O.T. a 91 giorni, a 97,622 ed a 96,466 per i B.O.T. a 365 giorni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2008

p. Il direttore generale: CANNATA

09A00262

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° dicembre 2008.

Scioglimento di cinquanta società cooperative.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del Direttore Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 21 maggio 2008 di delega di firma al Dirigente dell'Ufficio IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 13 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° dicembre 2008

Il dirigente: DI FILIPPO

ALLEGATO

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	COOPERATIVA ANNA 82 ARL	POZZUOLI (NA)	CAMPANIA	03718330636	24/03/1982
2	CE IEN SOC COOP A R L	ERCOLANO (NA)	CAMPANIA	03371640636	10/02/1980
3	COOP. GESTIONE RITIRATE COMUNALI (CO.GE.RI.C.) S.R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	MANCANTE	14/07/1959
4	OLIMPIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORRE ANNUNZIATA (NA)	CAMPANIA	82004670632	23/03/1973
5	COOPERATIVA AGRICOLA LA LUCIELLA ORTOFRUTTICOLA S.R.L.	NOLA (NA)	CAMPANIA	03573000639	05/12/1981
6	PURA ELETTRONICA COOP ARL	NAPOLI	CAMPANIA	95000260638	07/01/1980
7	EUROFRUT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	CALVIZZANO (NA)	CAMPANIA	01799440639	03/05/1979
8	COOP. SAN FELICE SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO	NOLA (NA)	CAMPANIA	04970560639	08/04/1986
9	ARTEX - SOC. COOP.VA SOCIALE A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	06678510634	15/04/1993
10	LA CONTEA SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	POMPEI (NA)	CAMPANIA	05645220632	15/07/1988
11	COOPERATIVA ORCHIDEA A R.L.	SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)	CAMPANIA	03306411210	21/03/1997
12	CO.VE.FI. A.R.L. (COOPERATIVA VESUVIANA FIORI)	ERCOLANO (NA)	CAMPANIA	03197171212	11/09/1996
13	ORION - SOCIETA'COOPERATIVA EDIL A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	05632460639	02/06/1988
14	L.M.C. MARINE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07658640631	12/10/2000
15	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. MARCIANO	NAPOLI	CAMPANIA	06727350636	10/12/1993
16	SOCIAL PROJECT PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	FRATTAMINORE (NA)	CAMPANIA	04575631215	01/10/2003
17	PAUG AUTOTRASPORTI PICCOLA SOCIETA' COOP.VA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07420050630	14/10/1998
18	PRIMAVERA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NOLA (NA)	CAMPANIA	06044670633	09/02/1990
19	EURO DUE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07859870631	09/01/2002
20	ITALIAN SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PALMA CAMPANIA (NA)	CAMPANIA	04167611211	18/02/2002
21	FINART SUD COOP. DI GARANZIA PER FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE A R.L.	TRECASE (NA)	CAMPANIA	06486140632	02/12/1991
22	ME.TRANS.COOP. - PICCOLA SOC. COOP. DI LAVORO LOGISTICA A R.L.	CALVIZZANO (NA)	CAMPANIA	04115761217	15/11/2001
23	LA DE FENZA SOCIETA' COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	QUARTO (NA)	CAMPANIA	01458680632	16/07/1975
24	LA GIOIA COOP. A R.L.	GRAGNANO (NA)	CAMPANIA	06078110639	24/03/1990
25	CAMPANIA DOC SOCIETA' COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	CAMPANIA	03164851218	28/05/1996

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
26	DELIZIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	VILLARICCA (NA)	CAMPANIA	04066880636	19/01/1983
27	COOP. DI PROD. E LAVORO FACCHINAGGIO E TRASPORTI PARTENOPEA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07792420635	10/07/2001
28	FIDART SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	95024100638	14/01/2002
29	IDRA AMBIENTE E TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	06303600636	18/04/1991
30	SOLIDARIETA' SOCIALE - SOC. COOP. A R.L.	CASERTA	CAMPANIA	01734310616	16/10/1987
31	COOP. AGRICOLA GIOVANILE MELOGRANO A R.L.	CASERTA	CAMPANIA	80111460616	23/06/1978
32	COOPERATIVA AURORA A R.L.	TRECASE (NA)	CAMPANIA	06309860630	04/04/1974
33	GU.CI.PA. 2002 PICCOLA SOCIETA' COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07919960638	06/06/2002
34	PICCOLA COOP. A R.L. GARAGE CAVOUR	NAPOLI	CAMPANIA	04533631216	21/05/2003
35	LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	00705620631	18/12/1973
36	LA COMUNITA' SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	QUARTO (NA)	CAMPANIA	01802400638	21/12/1976
37	COOPERATIVA MULTISERVICE 3000 A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07613220636	19/02/2000
38	SOCIETA' COOPERATIVA CAMPANIA PONTICELLI A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07411030633	03/12/1998
39	LA CAROVANA - SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	QUARTO (NA)	CAMPANIA	03649190638	17/02/1982
40	NETTUNO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BACOLI (NA)	CAMPANIA	07019230635	31/01/1996
41	NUOVO IMPEGNO II SECONDO COOPERATIVA EDILIZIA SRL	NAPOLI	CAMPANIA	80059520637	18/02/1977
42	L'INSIEME 1 - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	OTTAVIANO (NA)	CAMPANIA	03871961219	08/08/2000
43	LA MERIDIONALE SERVIZI PICCOLA COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	04453621213	03/04/2003
44	COOPERATIVA A R.L. VESUVIO	SOMMA VESUVIANA (NA)	CAMPANIA	04126191214	27/12/2001
45	RIFIORITA 98 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	MARIGLIANO (NA)	CAMPANIA	03488671219	29/04/1998
46	SIRIO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	BACOLI (NA)	CAMPANIA	07552930633	29/12/1999
47	BO.CA. SUD EXPRESS - SOC. COOP. A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	04467980639	17/07/1984
48	LOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BATTIPAGLIA (SA)	CAMPANIA	04080400650	19/12/2003
49	LA VALLE PIANA - S.C.R.L.	GIFFONI VALLE PIANA (SA)	CAMPANIA	02449560651	17/03/1988
50	TRA.MAR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PAGANI (SA)	CAMPANIA	03880960657	23/02/2002

09A00116

DECRETO 18 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Eymieu Gregory, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della qualifica di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Eymieu Gregory, cittadino francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma finale dell'Istituto professionale per parrucchieri «Contrat d'Apprentissage Professionel» (C.A.P.) e del Corso di specializzazione professionale «Brevet Professionel» (BP), opzione B-Parrucchiere per donna, conseguiti entrambi presso l'Academie d'Aix-Marseille (Francia), per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 4 dicembre 2008, che ha ritenuto i tioli dell'interessato idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere;

Decreta:

Art. 1.

1. Al signor Eymieu Gregory, cittadino francese, nato a Aix-En-Provence (Francia) il 27 ottobre 1997, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 18 dicembre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

09A00175

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Dumbrava Matei Ionica, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista, l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dumbrava Matei Ionica, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Braila nell'anno 2001 al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Braila nell'anno 2001 dalla sig.ra Matei Ionica, coniugata Dumbrava, nata a Braila (Romania) il giorno 12 novembre 1979, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Dumbrava Ionica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A10227

DECRETO 11 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Balan Adi Claudiu, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Balan Adi Claudiu, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2006, al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2006 dal sig. Balan Adi Claudiu, nato a Birlad (Romania) il giorno 27 novembre 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Balan Adi Claudiu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00115

DECRETO 11 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Baran Belu Valerica, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Baran Belu Valerica, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Medicina Generala» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Christiana» di Resita nell'anno 1996, al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma. 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere:

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Medicina Generala», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Christiana» di Resita nell'anno 1996 dalla sig.ra Baran Belu Valericia, nata a Caransebes (Romania) il giorno 30 ottobre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Baran Belu Valerica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00122

DECRETO 11 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Balan Steluta, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Balan Steluta cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologico Sanitaria di Braila nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologico Sanitaria di Braila nell'anno 2001 dalla sig.ra Balan Steluta, nata a Gemenele (Romania) il giorno 5 aprile 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Balan Steluta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che

provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00124

DECRETO 16 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Ignat Frangu Petruta, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ignat Frangu Petruta, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di TG-JIU nell'anno 2007, al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di infermiere.

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di TG-JIU nell'anno 2007 dalla sig.ra Ignat Petruta coniugata Frangu, nata a Tecuci (Romania) il 23 maggio 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Ignat Frangu Petruta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00114

DECRETO 16 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Andrei Ancuta Estera, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Andrei Ancuta Estera cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Vodă» di Iasi nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Vodā» di Iasi nell'anno 2006 dalla sig.ra Andrei Ancuta Estera, nata a Radauti (Romania) il 1° settembre 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Andrei Ancuta Estera è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 208

Il direttore generale: LEONARDI

09A00119

DECRETO 16 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Angeriu Oana Georgiana, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Angeriu Oana Georgiana, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Sanitaria di Stato «Grigore Ghica Vodā» di Iasi nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decerta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Sanitaria di Stato «Grigore Ghica Vodā» di Iasi nell'anno 2007 dalla sig.ra Angeriu Oana Georgiana, nata a Iasi (Romania) il giorno 12 febbraio 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Angeriu Oana Georgiana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 208

Il direttore generale: LEONARDI

09A00120

DECRETO 16 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Dibu Nicoleta Georgeta, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dibu Nicoleta Georgeta, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucurest nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma. 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere:

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucurest nell'anno 1997 dalla sig.ra Dibu Nicoleta Georgeta, nata a Bucarest (Romania) il 14 agosto 1975, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Dibu Nicoleta Georgeta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00121

DECRETO 17 dicembre 2008.

Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che trasferisce le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 15 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2008, concernente «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 che costituisce atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di emergenza sanitaria;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 maggio 1992 che definisce i criteri ed i requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza;

Visto l'atto di intesa tra Stato e regioni dell'11 aprile 1996 di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992;

Visto l'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome del 25 ottobre 2001 sul documento di Linee – Guida sul sistema di emergenza sanitaria concernente: «Triage intraospedaliero (Valutazione gravità all'ingresso) e chirurgia della mano e microchirurgia nel sistema dell'emergenza - urgenza sanitaria»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza, che riconosce l'attività di emergenza sanitaria territoriale e l'attività di pronto soccorso quali prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal servizio nazionale in quanto ricompresse la prima nell'ambito dell'assistenza distrettuale e la seconda nell'ambito dell'assistenza ospedaliera;

Vista l'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, la quale dispone all'art. 3 che:

la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalità di alimentazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), come indicato al comma 5, sono affidati alla Cabina di Regia e vengono recepiti dal Ministero della Salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei Livelli Essenziali di Assistenza;

il conferimento dei dati al Sistema Informativo Sanitario, come indicato al comma 6, è ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004;

Visto l'Accordo Quadro, del 22 febbraio 2001, tra il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale che all'art. 6, in attuazione dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), debbano essere esercitate congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di Regia»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002, con il quale è stata istituita la Cabina di Regia per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS);

Considerato che il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) ha la finalità di supportare il monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza, attraverso gli obiettivi strategici approvati dalla Cabina di Regia, nella seduta dell'11 settembre 2002;

Vista l'Intesa Stato-regioni del 10 dicembre 2003, la quale dispone l'avvio del progetto «Mattoni del Servizio Sanitario Nazionale» con l'obiettivo di individuare le metodologie e i contenuti informativi necessari al pieno sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS);

Considerato il parere positivo espresso, in data 3 aprile 2007, dalla Cabina di Regia per il Nuovo Sistema Informativo Sanitario sui documenti conclusivi delle attività condotte dal Mattone 11 «Pronto Soccorso e Sistema 118», nell'ambito del programma «Mattoni del Servizio Sanitario Nazionale»;

Visto il decreto del 12 dicembre 2007, n. 277, «Regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» con il quale si individuano i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati dal Ministero della salute;

Tenuto conto, in particolare, che la scheda C-01 del suddetto schema di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuati dal Ministero della salute, prevede, per l'esercizio delle funzioni di programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, la gestione dei dati relativi alle prestazioni di assistenza sanitaria privati degli elementi direttamente identificativi, in quanto già comunicati in forma codificata dalle regioni e province autonome;

Visto lo schema di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle regioni e province autonome, redatto ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sul quale l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole in data 13 aprile 2006;

Tenuto conto, in particolare, che la scheda 12 del suddetto schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle regioni e province autonome, prevede che:

i dati provenienti dalle aziende sanitarie siano privati degli elementi identificativi diretti subito dopo la loro acquisizione da parte della Regione o provincia autonoma;

ai fini della verifica della non duplicazione delle informazioni e della eventuale interconnessione con altre banche dati sanitarie della Regione, la specifica struttura tecnica individuata dalla Regione, alla quale viene esplicitamente affidata la funzione infrastrutturale, provvede ad assegnare ad ogni soggetto un codice univoco che non consente l'identificazione dell'interessato durante il trattamento dei dati;

Considerato che, tra gli obiettivi strategici del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) una delle componenti fondamentali è rappresentata dal «Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie individuali», nell'ambito del quale è ricompreso il monitoraggio delle prestazioni erogate in emergenza sanitaria dal Sistema 118 e dal Pronto Soccorso;

Constatata la necessità di avviare l'acquisizione dei dati relativi alle prestazioni erogate dal Sistema 118 e dal Pronto Soccorso per finalità riconducibili al monitoraggio dell'attività dei servizi, con analisi del volume di prestazioni, e valutazioni sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento;

Acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 novembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria di emergenza-urgenza da parte sia del Sistema 118 e sia dei presidi ospedalieri con riferimento alle attività del Pronto Soccorso.

Art. 2.

Sistema informativo emergenza-urgenza 118 e Pronto Soccorso

1. Nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), è istituita il Sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate in emergenza-urgenza (di seguito denominato Sistema). La realizzazione e la gestione di tale Sistema è affidata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Dipartimento della qualità - Direzione Generale del Sistema Informativo dell'ex Ministero della Salute (di seguito denominato Ministero).

2. Il suddetto Sistema è finalizzato alla raccolta delle informazioni relative alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria di emergenza-urgenza di cui all'art. 1, comma 1.

3. Le regioni e le province autonome mettono a disposizione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), presso il Ministero, le informazioni secondo le modalità riportate nel disciplinare tecnico.

Art. 3.

Flussi in ingresso nel Sistema informativo

1. Coerentemente con quanto previsto nei documenti «Flusso informativo del Sistema 118» e «Flusso informativo del Pronto Soccorso» elaborati dal «Mattone Pronto Soccorso e sistema 118», nell'ambito del programma «Mattoni del Sistema Sanitario Nazionale», il flusso informativo per le prestazioni di emergenza-urgenza, dettagliato nel disciplinare tecnico, fa riferimento alle seguenti informazioni:

per il Sistema 118:

a) identificazione della Centrale Operativa del 118;

b) dati relativi alla chiamata telefonica al numero 118;

c) dati relativi alla missione di soccorso attivata dalla Centrale Operativa del 118;

d) identificazione dell'assistito;

e) dati relativi alle prestazioni erogate nell'ambito della missione di soccorso;

f) dati relativi all'esito dell'intervento;

per il Pronto Soccorso:

g) identificazione della struttura erogatrice;

h) dati relativi all'accesso ed alla dimissione;

i) identificazione dell'assistito;

j) dati relativi alle diagnosi ed alle prestazioni erogate;

k) dati relativi alla valorizzazione economica dell'accesso.

2. Le informazioni di cui al precedente comma devono essere rilevate al completamento dell'intervento di Emergenza-Urgenza sanitaria e trasmesse con le modalità ed i tempi previsti dall'art. 5 del presente decreto.

3. La trasmissione verso il sistema informativo delle informazioni di cui al comma 1 deve essere effettuata da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle prestazioni di emergenza-urgenza erogate dalle Centrali Operative 118 e dalle strutture accreditate per le attività di pronto soccorso, situate all'interno del proprio territorio, nei confronti di cittadini residenti e non residenti nel territorio stesso.

Art. 4.

Accesso al Sistema informativo

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Dipartimento della qualità - Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di Sistema dell'ex Ministero della salute ha completo accesso al sistema informativo per elaborazioni finalizzate al monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza.

2. Sono, altresì, autorizzate all'accesso le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sia con riferimento ai dati del proprio territorio, sia con riferimento ai dati delle altre regioni e province autonome.

3. I dati memorizzati presso il Sistema possono essere messi a disposizione dei soggetti autorizzati dal Ministero per funzioni di specifica competenza.

4. I soggetti, di cui ai commi precedenti, possono fruire anche dei dati integrati con altre informazioni del patrimonio informativo del Ministero, attraverso l'accesso al Nuovo Sistema Informativo Sanitario che rende disponibili analisi comparative dei fenomeni in materia di assistenza sanitaria.

Art. 5.

Modalità e tempi di trasmissione

1. Il Sistema viene alimentato con le informazioni relative alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria di emergenza-urgenza, da parte sia del Sistema 118 e sia dei presidi ospedalieri con riferimento alle attività del Pronto Soccorso, a partire dal 1° gennaio 2009.

2. Le informazioni devono essere rilevate al completamento dell'intervento di Emergenza-Urgenza sanitaria e trasmesse al NSIS, con cadenza mensile, entro il mese successivo al periodo di riferimento in cui si sono verificati gli eventi stessi.

3. Le trasmissioni verso il Sistema informativo devono avvenire secondo le modalità indicate nel disciplinare tecnico, parte integrante del presente decreto, e nella documentazione di specifiche tecniche disponibili sul sito internet del Ministero (www.nsis.ministerosalute.it).

4. Eventuali variazioni riguardanti le modalità di comunicazione e aggiornamento di cui ai commi precedenti,

saranno pubblicate sul sito internet del Ministero (www.nsis.ministerosalute.it), anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Per le regioni e province autonome che non dispongano di tutte le informazioni richieste nell'art. 3, comma 1, è prevista la possibilità di avvalersi di un differimento dei termini per l'avvio delle trasmissioni previste dall'art. 5, comma 1.

2. Le regioni e province autonome che intendono avvalersi del differimento dei termini di cui al comma precedente, trasmettono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tramite apposita comunicazione al Ministero, il Piano di adeguamento dei propri sistemi informativi atto a consentire, non oltre il 1° gennaio 2010, l'alimentazione del Sistema, mediante la trasmissione di tutte le informazioni indicate relative alle prestazioni di emergenza-urgenza erogate a partire da tale data.

3. I Piani di adeguamento di cui al comma precedente saranno sottoposti ad approvazione della Cabina di Regia per il Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale. Questa ultima predisporrà verifiche periodiche per valutare l'attuazione dei piani di adeguamento approvati.

Art. 7.

Ritardi ed inadempienze

1. Fino al 31 dicembre 2011 le informazioni trasmesse in coerenza con quanto previsto nei Piani di adeguamento, saranno sottoposte a verifica in ordine a completezza e qualità. A tal fine le Regioni e Province Autonome trasmetteranno, con cadenza semestrale, relazioni che verranno esaminate dalla Cabina di Regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario.

2. Entro il 31 dicembre 2011 il Ministero congiuntamente alle regioni e province autonome procederanno alla verifica dei contenuti informativi ed ad un eventuale aggiornamento degli stessi.

3. Dal 1° gennaio 2012 il conferimento dei dati nelle modalità e nei contenuti di cui al presente decreto è ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni il 23 marzo 2005.

Art. 8.

Regole di acquisizione e di controllo dei dati

1. Le modalità di alimentazione del Sistema sono specificate nel disciplinare tecnico.

2. Le specifiche tecniche relative ai contenuti informativi sono disponibili sul sito internet del Ministero (www.nsis.ministerosalute.it), anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale.

3. Eventuali integrazioni o modifiche alle regole di acquisizione e di controllo dei dati, riportate nell'allegato tecnico al presente decreto, saranno formalizzate, pubblicate e comunicate da parte del livello nazionale alle regioni e province autonome, attraverso un protocollo di comunicazione e rese disponibili sul sito internet del Ministero (www.nsis.ministerosalute.it).

Art. 9.

Trattamento dei dati

1. La riservatezza dei dati trattati nell'ambito del sistema, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed, in particolare, dell'art. 34, comma 1, lettera *h)*, verrà garantita dalle procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici, in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71, comma 1-*bis*, del Codice dell'amministrazione digitale.

2. La trasmissione telematica dei dati, secondo le modalità basate su servizi di cooperazione applicativa conformi alle regole dettate dal SPC o su servizi di scambio di flussi telematici, sono descritte nell'allegato tecnico al presente decreto.

3. Ai fini della cooperazione applicativa le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero garantiscono la conformità delle infrastrutture alle regole dettate dal Sistema Pubblico di Connettività (SPC).

4. Con riferimento al precedente comma 3, le regioni o province autonome di Trento e di Bolzano che non dispongono di servizi di cooperazione applicativa conformi alle regole dettate dal SPC, d'intesa con il Ministero, predispongono un piano di adeguamento dei propri sistemi. Nelle more dell'adeguamento dei sistemi regionali, il conferimento dei dati è reso possibile attraverso lo scambio di flussi telematici, secondo le modalità e procedure descritte nell'allegato tecnico al presente decreto.

5. Eventuali integrazioni o modifiche alle modalità di trattamento dei dati, riportate nell'allegato tecnico, saranno formalizzate, pubblicate e comunicate da parte del livello nazionale alle regioni e province autonome, attraverso un protocollo di comunicazione e rese disponibili sul sito internet del Ministero (www.nsis.ministerosalute.it). In ogni caso, l'approvazione delle modifiche e l'aggiornamento degli standard tecnologici saranno effettuati secondo le modalità previste dall'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale.

Art. 10.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2008

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato:
FAZIO

ALLEGATO *1*

DISCIPLINARE TECNICO

1. Introduzione

Nel contesto di profonda evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ha siglato il 22 febbraio 2001 l'Accordo Quadro per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS). Il disegno di un nuovo sistema informativo sanitario si propone quale strumento essenziale per il governo della sanità a livello nazionale, regionale e locale e per migliorare l'accesso alle strutture e la fruizione dei servizi da parte dei cittadini – utenti.
Il protocollo d'intesa del 23 marzo 2005 e successivamente il "Patto per la Salute" del 28 Settembre 2006 hanno ribadito l'utilizzo del NSIS per le misure di qualità, efficienza ed appropriatezza del Servizio Sanitario Nazionale, evidenziando il conferimento dei dati al Sistema Informativo Sanitario "fra gli adempimenti a cui sono tenute le Regioni".
Il Sistema di Integrazione delle Informazioni Sanitarie Individuali (SIISI), inserito nell'ambito del NSIS, è il sistema di supporto ai diversi livelli del Servizio Sanitario Nazionale (locale/regionale e nazionale), le cui principali funzioni sono :

- monitoraggio dell'attività dei servizi, con analisi del volume di prestazioni e valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento;
- supporto alle attività gestionali dei Servizi, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse;
- supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che nazionale;
- supporto alla ricerca e al Miglioramento Continuo di Qualità;

Il presente allegato descrive le modalità di trasmissione, al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) dei dati relativi alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza, da parte del Sistema 118 e dei presidi ospedalieri con riferimento alle attività del Pronto Soccorso. Ogni variazione significativa alle caratteristiche tecniche descritte nel presente disciplinare, e in generale, le novità più rilevanti, sono rese pubbliche sul sito Internet del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali (ex Ministero della Salute) (www.nsis.ministerosalute.it), secondo le modalità previste dall'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale.

Coerentemente con le indicazioni contenute nel modello concettuale del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, il flusso di dati sulle prestazioni erogate dal Sistema 118 e dai Pronto Soccorso deve intercettare l'informazione relativa al singolo evento sanitario per consentire diverse e articolate forme di aggregazione e di analisi dei dati non essendo possibile prevedere a priori tutti i possibili criteri di aggregazione degli eventi stessi al fine del calcolo degli indicatori.

2. I soggetti

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si attengono alle presenti specifiche di trasmissione delle informazioni previste per il monitoraggio delle prestazioni del Sistema 118 e del Pronto Soccorso.

Le Regioni e le Province autonome individuano, inoltre, un soggetto responsabile della trasmissione dei dati verso il Sistema informativo.

3. Le informazioni

I soggetti di cui al punto precedente sono tenuti a trasmettere le informazioni relative rispettivamente per il Sistema 118 e per il Pronto Soccorso, alle dimensioni riportate di seguito nella tabella sottostante:

Tabella 1: dimensioni di analisi dei contenuti informativi

SISTEMA 118	***PRONTO SOCCORSO***
Dimensione – Contenuti informativi	**Dimensione – Contenuti informativi**
− STRUTTURA (Centrale Operativa 118) − CHIAMATA − INTERVENTO − MISSIONE − ASSISTITO − PRESTAZIONI − ESITO	− STRUTTURA − ACCESSO − ASSISTITO − PRESTAZIONI − IMPORTO E TICKET − DIMISSIONE

3.1. Alimentazione del Sistema informativo

I contenuti informativi, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, da trasmettere al NSIS per l'alimentazione della Banca, sono distinti in 2 gruppi di informazioni relativi rispettivamente al Sistema 118 e al Pronto Soccorso.

In particolare, relativamente al Sistema 118 i contenuti informativi sono distinti in 2 sotto-gruppi di informazioni indicati nei seguenti tracciati:

- **TRACCIATO 118 (A - Segnalazione)** – contiene i dati relativi alla segnalazione di richiesta di soccorso al 118, ossia i dati delle chiamate telefoniche ricevute da una centrale operativa, i dati anagrafici della Centrale Operativa 118 e infine i dati indicativi il tipo di trasmissione.
- **TRACCIATO 118 (B - Intervento)** – contiene i dati relativi all'intervento, laddove attivato, a seguito di una segnalazione di richiesta di soccorso al 118, in cui vengono fornite, nell'ambito della missione di soccorso associata, informazioni relative al luogo dell'accaduto, al numero di persone coinvolte, ai mezzi di soccorso inviati, ai dati anagrafici degli assistiti e ai relativi trattamenti di primo soccorso e ai dati relativi all'esito complessivo dell'intervento e infine i dati indicativi il tipo di trasmissione.

Con riferimento al Pronto Soccorso, i contenuti informativi sono invece rappresentati da un unico gruppo di informazioni indicato nel seguente tracciato:

- **TRACCIATO PS (Accesso)** – contiene i dati del presidio ospedaliero sede di Pronto Soccorso in cui viene accolto l'assistito, i dati anagrafici dell'assistito, dell'accesso e della dimissione, delle

diagnosi e delle prestazioni erogate, della valorizzazione economica e infine i dati indicativi il tipo di trasmissione.

Si rimanda al documento di specifiche tecniche per il dettaglio delle regole che disciplinano i tracciati record e per le indicazioni di dettaglio circa la struttura dei file XML e gli schemi XSD di convalida a cui far riferimento per le procedure di controllo e verifica dei dati trasmessi.

Le informazioni di dettaglio per ciascun tracciato sono indicate nelle tabelle seguenti.

Tabella 2: alimentazione Sistema informativo - Tracciato 118 (A - Segnalazione)

TRACCIATO 118 (A - Segnalazione)		
Dimensione di analisi	**Contenuti informativi**	**Descrizione**
Struttura	**Codice identificativo della C.O.**	Identifica la Centrale Operativa che riceve la chiamata. Il codice è costituito da 5 caratteri, di cui i primi 3 identificano la regione (secondo codifica del DM 17.09.86) e gli ultimi 2 sono un progressivo attribuito in ambito regionale
Chiamata	**Identificativo chiamata telefonica**	Identifica univocamente la chiamata alla C.O. Il campo ha una lunghezza di 16 caratteri, di cui i primi 4 identificano l'anno, gli ultimi 12 identificano l'evento
	Data della chiamata telefonica	Indica la data di ricezione della chiamata. Formato: AAAA-MM-GG
	Ora della chiamata telefonica	Indica l'ora di ricezione della chiamata. Formato: OO:MM
	Tipo chiamata	Indica il tipo di chiamata ricevuta dalla C.O. Valori ammessi: 1 = richiesta di soccorso; 2 = informazione all'utenza; 3 = ricerca posti letto; 4 = continuità assistenziale; 5 = trasporto secondario urgente; 6 = intervento già in corso; 9= altro

TRACCIATO 118 (A - Segnalazione)		
Dimensione di analisi	**Contenuti informativi**	**Descrizione**
	Tipo richiedente	Indica il tipo di utente che ha effettuato la chiamata. Valori ammessi: 1 = continuità assistenziale; 2 = privato; 3 = Carabinieri; 4 = Polizia; 5 = Vigili del Fuoco; 6 = Guardia di Finanza; 7 = medico di base; 9 = altro.
	Data fine chiamata telefonica	Formato: AAAA-MM-GG
	Ora fine chiamata telefonica	Indica l'ora di chiusura della chiamata alla C.O. Formato: OO:MM
	Tipologia di intervento	Indica l'esito della chiamata alla C.O. Valori ammessi: 1 = consiglio telefonico di consultare il medico di base; 2 = attivazione continuità assistenziale; 3 = attivazione missione attraverso invio di mezzi di soccorso; 4 = deviato ad altro ente di soccorso; 5 = consiglio clinico 6 = attivazione altre strutture SSN.

TRACCIATO 118 (A - Segnalazione)		
Dimensione di analisi	**Contenuti informativi**	**Descrizione**
Trasmissione	**Tipo trasmissione**	Campo tecnico utilizzato per distinguere trasmissioni di informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate. Valori ammessi: I: Inserimento V: Variazione C: Cancellazione Va utilizzato il codice “I” per la trasmissione di informazioni nuove o per la ritrasmissione di informazioni precedentemente scartate dal sistema di acquisizione. Va utilizzato il codice “V” per la trasmissione di informazioni per le quali si intende far effettuare una soprascrittura dal sistema di acquisizione. Va utilizzato il codice “C” per la trasmissione di informazioni per le quali si intende far effettuare una cancellazione dal sistema di acquisizione.

Tabella 3: alimentazione Sistema informativo- Tracciato 118 (B - Intervento)

TRACCIATO 118 (B - Intervento)		
Dimensione di analisi	**Contenuti informativi**	**Descrizione**
Struttura	**Codice identificativo della C.O.**	Identifica la Centrale Operativa che riceve la chiamata. Il codice è costituito da 5 caratteri, di cui i primi 3 identificano la regione (secondo codifica del DM 17.09.86) e gli ultimi 2 sono un progressivo attribuito in ambito regionale
Chiamata	**Identificativo chiamata telefonica**	Identifica univocamente la chiamata alla C.O. Il campo ha una lunghezza di 12 caratteri, di cui i primi 4 identificano l'anno, gli ultimi 12 identificano l’evento
Intervento	**Codice intervento**	Indica il codice identificativo dell’intervento. Il codice è formato da: codice della CO + data dell’intervento + numero progressivo intervento.
	Numero missioni attivate	Indica il numero di missioni attivate per lo stesso intervento. Formato: NN

TRACCIATO 118 (B - Intervento)		
Dimensione di analisi	**Contenuti informativi**	**Descrizione**
	Tipo luogo dell'accaduto	Indica il tipo di luogo in cui si è verificato l'evento segnalato. Valori ammessi: S = strada; P = uffici ed esercizi pubblici; Y = impianti sportivi; K = casa; L = impianti lavorativi; Q = scuole; Z = altri luoghi.
	N° persone coinvolte	Indica la quantità di persone coinvolte nell'evento segnalato alla C.O. Formato: NNN
	Classe patologia presunta	Indica il gruppo di appartenenza della patologia prevalente dedotta a seguito della chiamata. I valori ammessi sono riportati nella Tabella A, così come segnalate nell'ambito del progetto Mattone 11.
	Criticità presunta	Rappresenta la criticità dell'evento. Valori ammessi: R = Rosso – Molto critico G = Giallo – Mediamente critico V = Verde – Poco critico B = Bianco – Non critico
Missione	**Codice identificativo missione**	Indica il codice che identifica univocamente la missione attivata dall'operatore della C.O. Il codice è formato da primi 4 caratteri per l'anno di riferimento; successivi 12 caratteri per il progressivo dell'intervento.
	Tipologia del mezzo di soccorso	Indica la tipologia del mezzo di soccorso inviato. Valori ammessi: 1= mezzo di soccorso di base (MSB) 2= mezzo di soccorso avanzato (MSA) 3= automedica (AM) 4= motomedica (MM) 5= idroambulanza (IA) 6 = elicottero 9 = altro.

TRACCIATO 118 (B - Intervento)		
Dimensione di analisi	**Contenuti informativi**	**Descrizione**
	Ente di appartenenza	Indica l'ente di appartenenza del mezzo di soccorso. Valori ammessi: 1 = mezzo di proprietà dell'Azienda Sanitaria; 2 = mezzo di proprietà di enti e associazioni convenzionati (CRI, ANPAS, Misericordie, Altro); 3 = mezzo di proprietà di altri enti pubblici; 9=altro
	Data partenza	Indica la data di partenza del mezzo di soccorso verso il luogo dell'evento a seguito di attivazione .Formato: AAAA-MM-GG
	Ora partenza	Indica l'ora di partenza del mezzo di soccorso verso il luogo dell'evento a seguito di attivazione. Formato: OO:MM
	Data arrivo sul luogo	Indica la data di arrivo del mezzo di soccorso sul luogo dell'evento. Formato: AAAA-MM-GG
	Ora arrivo sul luogo	Indica l'ora di arrivo del mezzo di soccorso sul luogo dell'evento. Formato: OO:MM
	Comune di destinazione	Indica il comune in cui è avvenuto l'evento, destinazione del mezzo di soccorso. Codice comune secondo codifica ISTAT.
	Dinamica riscontrata	Indica la dinamica dell'evento riscontrata dagli operatori del mezzo di soccorso in caso di evento traumatico. I valori ammessi sono riportati nella Tabella B.
	Data partenza dal luogo	Indica la data di partenza del mezzo di soccorso dal luogo dell'evento. Formato: AAAA-MM-GG
	Ora partenza dal luogo	Indica l'ora di partenza del mezzo di soccorso dal luogo dell'evento. Formato: OOMM
	Numero trasportati	Indica il numero di pazienti trasportati dal mezzo di soccorso. Valori ammessi: 1 = 1 2 = 2 3 = 3 4 = 4 5 = 5 9 = oltre 5
	Data rientro	Indica la data in cui il mezzo di soccorso ritorna disponibile. Formato: AAAA-MM-GG

TRACCIATO 118 (B - Intervento)		
Dimensione di analisi	**Contenuti informativi**	**Descrizione**
	Ora rientro	Indica l'ora in cui il mezzo di soccorso ritorna disponibile. Formato: OO:MM
	Esito missione	Indica l'esito della missione. Valori ammessi: 1 = missione annullata 2 = missione conclusa sul posto o con trattamento effettuato sul posto 3 = missione conclusa con il trasporto in ospedale.
Assistito	**Identificativo univoco**	Indica il codice identificativo dell'assistito. Il campo deve essere valorizzato con il codice univoco derivante dal relativo processo di codifica coerentemente con quanto indicato nello schema tipo di Regolamento regionale (applicabile sia a cittadini italiani che stranieri). In caso di mancata identificazione del cittadino da parte degli operatori, deve essere attribuito un codice di identificazione univoco arbitrario del paziente soccorso nell'ambito della stessa missione, nel seguente formato: 20 caratteri: X per ciascuno dei primi 17 caratteri, caratteri numerici per gli ultimi 3.
	Genere	Indica il sesso dell'assistito. Valori ammessi: 1 - Maschio 2 - Femmina 9 - Non rilevato
	Anno di Nascita	Identifica l'anno di nascita dell'utente. Il formato da utilizzare è il seguente: AAAA
	Mese di nascita	Indica il mese di nascita dell'assistito. Il campo deve essere compilato per età inferiore ad un anno. Formato: MM

TRACCIATO 118 (B - Intervento)		
Dimensione di analisi	**Contenuti informativi**	**Descrizione**
	Fascia età presunta	Indica la fascia di età, anche apparente del paziente. Il campo deve essere compilato in caso di non disponibilità dell'informazione relativa all'anno di nascita. Valori ammessi: 0 = 0 – 30 giorni; 1 = 1 mese – 12 mesi; 2 = 1 – 5 anni; 3 = 6 – 14 anni; 4 = 15 – 64 anni; 5 = 65 – 80 anni; 6 = > 80 anni.
	Codice istituzione competente (TEAM)	Indica il codice di identificazione assegnato a livello nazionale alla istituzione di assicurazione o di residenza competente ai sensi degli allegati 2 e 3 al regolamento 574/72. Come previsto nella tessera europea di assicurazione di malattia
	Cittadinanza	Identifica la cittadinanza dell'assistito. I valori ammessi sono quelli relativi ai codici ISO Alpha 2. In caso di apolidi indicare il codice ZZ. In caso di cittadinanza sconosciuta indicare XX.
	Comune di residenza	Identifica il comune nella cui anagrafe (Anagrafe della Popolazione Residente) è iscritto il cittadino cui è stata erogata la prestazione. Il codice da utilizzare è il codice secondo codifica ISTAT, i cui primi 3 caratteri individuano la provincia e i tre successivi un progressivo all'interno di ciascuna provincia che individua il singolo comune. Nel caso in cui il paziente risieda all'estero va indicato il codice 999999.
	Regione di residenza	Indica la Regione di residenza dell'assistito. Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri definito con DM 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali – 999 per residenti all'estero.
	Stato estero di residenza	Codice dello Stato estero in cui risiede l'assistito a cui è stata erogata la prestazione.I valori ammessi sono quelli relativi ai codici ISO Alpha 2. In caso di apolidi indicare il codice ZZ. In caso di cittadinanza sconosciuta indicare XX..

TRACCIATO 118 (B - Intervento)		
Dimensione di analisi	**Contenuti informativi**	**Descrizione**
Prestazioni	**Valutazione sanitaria del paziente**	Indica la valutazione sanitaria dell'assistito effettuata dagli operatori del mezzo di soccorso. Valori ammessi: I0 = Soggetto che non necessita di intervento I1 = Soggetto affetto da forma morbosa di grado lieve I2 = Soggetto affetto da forma morbosa grave I3 = Soggetto con compromissione delle funzioni vitali I4 = Deceduto
	Classe patologia riscontrata	Indica il gruppo di appartenenza della patologia prevalente riscontrata dagli operatori del mezzo di soccorso. I valori ammessi sono riportati nella Tabella A, così come segnalate nell'ambito del progetto Mattone 11.
	Patologia riscontrata	Indica la patologia riscontrata dagli operatori del mezzo di soccorso. I valori ammessi sono riportati nella Tabella C, così come segnalate nell'ambito del progetto Mattone 11.
	Prestazione principale erogata	Indica la prestazione eseguita ritenuta più importante per gravità clinica ed impegno di risorse. I valori di riferimento sono codici riconducibili al nomenclatore nazionale ed alla classificazione ICD IX CM 2002, secondo quanto segnalato nell'ambito del progetto Mattone 11. Vedi Tabella D.
	Prestazioni secondarie erogate (prime quattro)	Indica la prestazione eseguita ritenuta più importante per gravità clinica ed impegno di risorse. I valori di riferimento sono codici riconducibili al nomenclatore nazionale ed alla classificazione ICD IX CM 2002, come secondo quanto segnalato nell'ambito del progetto Mattone 11. Vedi Tabella D. Il campo deve essere ripetuto per le prime 4 prestazioni secondarie.
Esito	**Esito del trattamento**	Indica l'esito del trattamento effettuato sull'assistito dagli operatori del mezzo di soccorso. Valori ammessi: 1 = trasporto in pronto soccorso 2 = trasporto diretto in reparto di specialità 3 = trattamento sul posto senza trasporto 4 = rifiuto trasporto 5 = decesso sul posto 6 = decesso durante il trasporto

TRACCIATO 118 (B - Intervento)		
Dimensione di analisi	**Contenuti informativi**	**Descrizione**
	Codice fine presa in carico dal 118	Indica la criticità dello stato dell'assistito al momento in cui finisce la presa in carico da parte degli operatori del 118. Il campo deve, pertanto, essere compilato anche nei casi in cui non viene effettuato il trasporto al PS. Valori ammessi: R = Rosso – Molto critico G= Giallo – Mediamente critico V= Verde – Poco critico B= Bianco – Non critico N= Nero – Deceduto
	Istituto di destinazione	Indica il codice dell'istituto in cui è stato trasportato l'assistito dal mezzo di soccorso. Codice istituto assegnato dal Ministero della Salute secondo modello HSP.11 e HSP.11bis, composto dal codice regione di cui al DM 17/9/1986 (primi 3 caratteri) e da un progressivo numerico attribuito in ambito regionale (ultimi 3 caratteri).
	Data arrivo istituto	Indica la data di arrivo del mezzo di soccorso all'istituto di destinazione. Formato: AAAA-MM-GG
	Ora arrivo istituto	Indica l'ora di arrivo del mezzo di soccorso all'istituto di destinazione. Formato: OO:MM
	Codice reparto di specialità	Indica il codice del reparto di ricovero dell'assistito nel caso in cui il paziente venga trasportato in ospedale per ricovero diretto. Utilizzare il codice di reparto di ricovero indicato nella scheda SDO, secondo la "Codifica della disciplina ospedaliera prevista nei modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche delle ASL e Aziende Ospedaliere", secondo il D.M. 5/12/2006.

TRACCIATO 118 (B - Intervento)		
Dimensione di analisi	**Contenuti informativi**	**Descrizione**
Trasmissione	**Tipo trasmissione**	Campo tecnico utilizzato per distinguere trasmissioni di informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate. Valori ammessi: I: Inserimento V: Variazione C: Cancellazione Va utilizzato il codice "I" per la trasmissione di informazioni nuove o per la ritrasmissione di informazioni precedentemente scartate dal sistema di acquisizione. Va utilizzato il codice "V" per la trasmissione di informazioni per le quali si intende far effettuare una soprascrittura dal sistema di acquisizione. Va utilizzato il codice "C" per la trasmissione di informazioni per le quali si intende far effettuare una cancellazione dal sistema di acquisizione.

Tabella 4: alimentazione Sistema informativo- Tracciato PS (Accesso)

TRACCIATO PS (Accesso)		
Dimensione di analisi	**Contenuti informativi**	**Descrizione**
Struttura	**Codice istituto**	Codice della struttura di ricovero cui afferisce il PS. Codice istituto assegnato dal Ministero della Salute secondo modello HSP.11 e HSP.11bis, composto dal codice regione di cui al DM 17/9/1986 (primi 3 caratteri) e da un progressivo numerico attribuito in ambito regionale (ultimi 3 caratteri).
Accesso	**Numero identificativo di accesso**	Codice univoco che identifica il contatto del cittadino con il SSN, in questo caso l'accesso al PS. Indicare l'anno ed il numero progressivo dell'accesso per ciascun presidio nel seguente formato: 4 caratteri per l'anno della data di entrata (AAAA) e 12 caratteri per indicare il numero progressivo dell'accesso.
	Data entrata	Indicazione del giorno di arrivo dell'assistito al PS. Formato: AAAA-MM-GG
	Ora entrata e presa in carico infermieristica	Indicazione del momento di arrivo dell'assistito al PS e di presa in carico infermieristica o del momento del triage ove attivato. Formato: OO:MM
	Modalità di arrivo	Indicazione della modalità di arrivo "fisica" al PS. Valori ammessi: 1. Ambulanza 118 2. Altra Ambulanza 3. Autonomo (arrivato con mezzi propri) 4. Elicottero 118 5. Altro Elicottero 6. Mezzo di soccorso 118 di altre regioni 7. Altro (in caso ambulanze di Esercito, Vigili del Fuoco, Polizia, ecc.) 9. Non rilevato
	Codice identificativo della C.O.	Identifica la Centrale Operativa del 118 che ha attivato la missione che ha trasferito il paziente al PS. Il codice è costituito da 5 caratteri, di cui i primi 3 identificano la regione (secondo codifica del DM 17.09.86) e gli ultimi 2 sono un progressivo attribuito in ambito regionale.

TRACCIATO PS (Accesso)		
Dimensione di analisi	**Contenuti informativi**	**Descrizione**
	Codice missione 118	Indica il codice che identifica univocamente la missione del 118 che ha trasferito il paziente al PS. Il codice è formato dai primi 4 caratteri per l'anno di riferimento e dai successivi 12 caratteri per il progressivo di intervento.
	Inviato da	Indica il responsabile dell'invio del cittadino al Pronto Soccorso. Valori ammessi: 1 = medico di medicina generale/ pediatra libera scelta; 2 = medico di continuità assistenziale; 3 = specialista; 4 = trasferito da altro istituto; 5 = C.O. 118; 6 = decisione propria; 9 = altro.
	Istituto di provenienza	I valori di riferimento sono i codici delle strutture riportati nei Modelli Ministeriali HSP11 e HSP 11bis.
	Problema principale	Indica il problema principale riscontrato/percepito al momento del triage. I valori ammessi sono riportati nella Tabella E.
	Trauma	Indica la tipologia di trauma rilevato. Valori ammessi: 1 = aggressione; 2 = autolesionismo; 3 = incidente sul lavoro; 4 = incidente domestico; 5 = incidente scolastico; 6 = incidente sportivo; 7 = incidente in strada; 9 = incidenti in altri luoghi chiusi.
	Triage	Livello di urgenza assegnato all'assistito e quindi di priorità per la visita medica assegnata al paziente. Valori ammessi: R = Rosso – Molto critico G= Giallo – Mediamente critico V= Verde – Poco critico B= Bianco – Non critico N= Nero – Deceduto

TRACCIATO PS (Accesso)		
Dimensione di analisi	**Contenuti informativi**	**Descrizione**
	Data di presa in carico dal medico	Indica il giorno di presa in carico del paziente da parte del medico. Formato: AAAA-MM-GG
	Ora di presa in carico dal medico	Indica il momento di presa in carico del paziente da parte del medico. Formato: OO:MM
Dimissione	**Esito**	Indica l'esito dei trattamenti effettuati in PS. Valori ammessi: 1=dimissione a domicilio; 2=ricovero in reparto di degenza; 3=trasferimento ad altro istituto; 4=deceduto in PS; 5=rifiuta ricovero; 6=il paziente abbandona il PS prima della visita medica; 7=il paziente abbandona il PS in corso di accertamenti e/o prima della chiusura della cartella clinica; 8=dimissione a strutture ambulatoriali; 9=giunto cadavere.
	Data di uscita	Indica la data della dimissione dal PS dell'assistito. Formato: AAAA-MM-GG
	Ora di uscita	Indica l'ora della dimissione dal PS dell'assistito. Formato: OO:MM
	Referto	Indica l'eventuale compilazione di referti. Valori ammessi: 1 = Inail; 2 = Autorità Giudiziaria; 3 = ASL per morso di animale (cane e canidi); 9 = Altro
	Livello di appropriatezza di accesso	Indica il livello di appropriatezza dell'accesso valutato dal medico dopo la visita. Valori ammessi: R = Rosso – Molto critico G= Giallo – Mediamente critico V= Verde – Poco critico B= Bianco – Non critico N= Nero – Deceduto

TRACCIATO PS (Accesso)		
Dimensione di analisi	**Contenuti informativi**	**Descrizione**
	Codice specialità reparto di ricovero	Codice della specialità del reparto di ricovero dell'assistito. Utilizzare il codice di reparto di ricovero indicato nella scheda SDO, secondo la "Codifica della disciplina ospedaliera prevista nei modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche delle ASL e Aziende Ospedaliere", secondo il D.M. 5/12/2006.
	Numero progressivo ricovero	Codice progressivo del ricovero, così come attribuito nella Scheda di Dimissione Ospedaliera. Utilizzare il numero progressivo di ricovero indicato nella SDO, secondo il DM n. 380 27/10/2000
	Motivo del trasferimento	Il motivo che ha spinto il PS al trasferimento del paziente. Valori ammessi: 1 = In continuità di soccorso; 2 = Per mancanza di posto letto; 3 = Ritorno all'ospedale che ha richiesto consulenza
	Istituto di trasferimento	Il codice del presidio ospedaliero di trasferimento del paziente. I valori di riferimento sono i codici delle strutture riportati nei Modelli Ministeriali HSP11 e HSP 11bis
Importo e Ticket	**Regime di erogazione**	Indica, per ciascun accesso al Pronto Soccorso, chi si farà carico dell'onere delle prestazioni, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e successive modifiche. Valori attualmente ammessi: 1 = SSN (onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale per accessi che non prevedono il ticket, in relazione al codice priorità assegnato dal processo di Triage); 2 = SSN + Ticket (compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito, laddove pertinente rispetto al codice priorità assegnato dal processo di Triage); 3 = Ministero degli Interni (nel caso di cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno l'onere è a carico del Ministero degli Interni, secondo il D. Lgs. 286/98, art. 35, comma 6); 9 = Altro (pagamento del ticket attraverso terzo pagante o assistito pagante in proprio, laddove pertinente rispetto al codice priorità assegnato dal processo di Triage).
	Importo lordo	Indica la tariffa per le prestazioni erogate in PS al lordo dell'eventuale compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito. Valori ammessi: un valore numerico compreso tra "0.01" e "999999.99

TRACCIATO PS (Accesso)		
Dimensione di analisi	**Contenuti informativi**	**Descrizione**
	Importo ticket	Indica la compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito. Valori ammessi: un valore numerico compreso tra "0.01" e "999999.99"
Assistito	**Identificativo univoco**	Indica il codice identificativo dell'assistito. Il campo deve essere valorizzato con il codice univoco derivante dal relativo processo di codifica coerentemente con quanto indicato nello schema tipo di Regolamento regionale (applicabile sia a cittadini italiani che stranieri) In caso di mancata identificazione del cittadino da parte degli operatori, deve essere attribuito un codice di identificazione univoco arbitrario del paziente, nel seguente formato: Venti caratteri: X per ciascuno dei caratteri.
	Genere	Indica il sesso dell'assistito. Valori ammessi: 1 - Maschio 2 - Femmina 9 - Non rilevato
	Anno di Nascita	Identifica l'anno di nascita dell'utente. Il formato da utilizzare è il seguente: AAAA
	Mese di nascita	Indica il mese di nascita dell'assistito. Il campo deve essere compilato per età inferiore ad un anno. Formato: MM
	Fascia età presunta	Indica la fascia di età, anche apparente del paziente. Il campo deve essere compilato in caso di non disponibilità dell'informazione relativa all'anno di nascita. Valori ammessi: 0 = 0 – 30 giorni; 1 = 1 mese – 12 mesi; 2 = 1 – 5 anni; 3 = 6 – 14 anni; 4 = 15 – 64 anni; 5 = 65 – 80 anni; 6 = > 80 anni.
	Codice istituzione competente (TEAM)	Indica il codice di identificazione assegnato a livello nazionale alla istituzione di assicurazione o di residenza competente ai sensi degli allegati 2 e 3 al regolamento 574/72. Come previsto nella tessera europea di assicurazione di malattia.

TRACCIATO PS (Accesso)		
Dimensione di analisi	**Contenuti informativi**	**Descrizione**
	Cittadinanza	Identifica la cittadinanza dell'assistito. I valori ammessi sono quelli relativi ai codici ISO Alpha 2. In caso di apolidi indicare il codice ZZ. In caso di cittadinanza sconosciuta indicare XX.
	Comune di residenza	Identifica il comune nella cui anagrafe (Anagrafe della Popolazione Residente) è iscritto il cittadino cui è stata erogata la prestazione. Il codice da utilizzare è il codice secondo codifica ISTAT, i cui primi 3 caratteri individuano la provincia e i 3 successivi un progressivo all'interno di ciascuna provincia che individua il singolo comune. Nel caso in cui il paziente risieda all'estero va indicato il codice 999999.
	Regione di residenza	Indica la Regione di residenza dell'assistito. Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri definito con DM 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali – 999 per residenti all'estero.
	Stato estero di residenza	Codice dello Stato estero in cui risiede l'assistito a cui è stata erogata la prestazione. Identifica la cittadinanza dell'assistito. I valori ammessi sono quelli relativi ai codici ISO Alpha 2. In caso di apolidi indicare il codice ZZ. In caso di cittadinanza sconosciuta indicare XX.
	ASL di residenza	Indica il codice dell'azienda unità sanitaria locale che comprende il comune, o la frazione di comune, in cui risiede l'assistito. Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri usato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali (codici di cui al D.M. 05/12/2006 e successive modifiche), in particolare nell'FLS.11 "Dati di struttura e di organizzazione della Unità Sanitaria Locale". Utilizzare 999 per residenti all'estero.

TRACCIATO PS (Accesso)		
Dimensione di analisi	**Contenuti informativi**	**Descrizione**
	Posizione assistito nei confronti del ticket	Indica la tipologia di esenzione dell'assistito. I valori ammessi: 1. Non esente 2. Esente totale 3. Esente per età e reddito 4. Esente per patologia 5. Esente per categoria (pensionati sociali e familiari a carico, disoccupati e familiari a carico, titolari di pensioni al minimo oltre i 60 anni e loro familiari a carico) 6. Donne in stato di gravidanza 7. Esente parziale per invalidità (invalidità parziale) 8. Altre categorie (soggetti sottoposti ad accertamenti previsti per il riconoscimento di malattie rare, soggetti affetti da HIV, tossicodipendenti in trattamento di disassuefazione, donatori, detenuti, STP, militari/forze armate, etc) 9. Esente, laddove previsto in relazione al codice priorità assegnato dal processo di Triage.
	Codice esenzione	Indica il codice di esenzione dal pagamento del ticket del cittadino. Codifica nazionale delle esenzioni del Ministero della salute.
Prestazioni	**Diagnosi principale**	Indica la diagnosi principale (la più importante per gravità clinica ed impegno di risorse). Indicare il Codice ICD-IX-CM 2002.
	Diagnosi secondaria (prime 4)	Indica la diagnosi secondaria (a decrescere dalla più importante per gravità clinica ed impegno di risorse). Indicare il Codice ICD-IX-CM 2002
	Codice prestazione principale	Indica il codice della prestazione principale eseguita (la più importante per gravità clinica ed impegno di risorse) I valori di riferimento sono i codici del nomenclatore nazionale ed i codici ICD IX CM 2002, sezione "Elenco sistematico classificazione degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche", così come segnalate nell'ambito del progetto Mattone 11.

TRACCIATO PS (Accesso)		
Dimensione di analisi	**Contenuti informativi**	**Descrizione**
	Codice prestazione secondaria (prime 4)	Indica il codice delle prestazioni secondarie eseguite ritenute più importanti per gravità clinica ed impegno di risorse. I valori di riferimento sono i codici del nomenclatore nazionale ed i codici ICD IX CM 2002, sezione "Elenco sistematico classificazione degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche", così come segnalate nell'ambito del progetto Mattone 11.
Trasmissione	**Tipo trasmissione**	Campo tecnico utilizzato per distinguere trasmissioni di informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate. Valori ammessi: I: Inserimento V: Variazione C: Cancellazione Va utilizzato il codice "I" per la trasmissione di informazioni nuove o per la ritrasmissione di informazioni precedentemente scartate dal sistema di acquisizione. Va utilizzato il codice "V" per la trasmissione di informazioni per le quali si intende far effettuare una soprascrittura dal sistema di acquisizione. Va utilizzato il codice "C" per la trasmissione di informazioni per le quali si intende far effettuare una cancellazione dal sistema di acquisizione.

4. Le trasmissioni

4.1. Formato elettronico delle trasmissioni

La trasmissione dei dati è effettuata esclusivamente in modalità elettronica secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito internet del Ministero (www.nsis.ministerosalute.it).

Le Regioni e le Province Autonome inviano al livello nazionale del NSIS i dati raccolti e controllati. L'invio delle informazioni da parte della Regione/Provincia Autonoma viene effettuato secondo il tracciato unico nazionale, riportato nel documento di specifiche tecniche.

Si rimanda al suddetto documento di specifiche tecniche per indicazioni di dettaglio circa la struttura dei file XML nonché il relativo documento XSD di convalida a cui far riferimento per le procedure di controllo e verifica dei dati trasmessi e per le modalità di segnalazione ai soggetti interessati riguardo le anomalie riscontrate sui dati trasmessi.

5. Tempi di trasmissione

Il Sistema informativo viene alimentato con le informazioni relative alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria di emergenza-urgenza da parte sia del Sistema 118, sia dei presidi ospedalieri con riferimento alle attività del Pronto Soccorso, a partire dal 1 gennaio 2009. Le informazioni, indicate all'articolo 3 comma 1, devono essere rilevate al completamento dell'intervento di Emergenza-Urgenza sanitaria. Viene riportato di seguito uno schema esemplificativo delle informazioni da trasmettere in corrispondenza degli eventi identificati:

Tabella 5: Matrice dei contenuti informativi associati agli eventi del percorso assistenziale

Evento oggetto di rilevazione	Contenuti informativi oggetto di trasmissione
Fine intervento Emergenza 118	*Tracciato 118 (A – Segnalazione)*
Fine intervento Emergenza 118 *(se attivata missione intervento)*	*Tracciato 118 (B – Intervento)*
Fine intervento Pronto Soccorso	*Tracciato PS (Accesso)*

Le suddette informazioni devono essere trasmesse verso il Sistema informativo, con cadenza mensile, entro il mese successivo al periodo di riferimento in cui si sono verificati gli eventi.

6. Adeguamento alle trasmissioni

Come indicato all'articolo 6 del presente decreto, al fine di consentire la corretta alimentazione del Sistema informativo da parte di tutte le Regioni e Province autonome è prevista la possibilità di richiedere una deroga dalla trasmissione delle informazioni del comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto.

A tal fine è necessario che venga trasmessa, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un'apposita comunicazione al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali- Dipartimento della qualità - Direzione Generale del Sistema Informativo dell'ex Ministero della Salute, in cui si dichiari di non disporre di tutte le informazioni richieste, indicate nel presente decreto all'articolo 3, comma 1. Ad integrazione dovrà essere predisposto e sottoposto un Piano di adeguamento dei propri sistemi informativi atto a consentire l'alimentazione della Banca secondo le modalità indicate dal presente decreto. Tale Piano di adeguamento dovrà garantire, non oltre il 1 gennaio 2010, l'avvio della trasmissione di tutte le informazioni, relative alle prestazioni di emergenza-urgenza erogate a partire da tale data.

I Piani di adeguamento saranno sottoposti ad approvazione della Cabina di Regia per il Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale, che predisporrà verifiche periodiche per valutare l'attuazione dei piani di adeguamento approvati.

Appendice: *Tabelle di riferimento - Contenuti informativi*

Tabella A: Classe patologia presunta

Codice	Classe patologia presunta
C01	Traumatica
C02	Cardiocircolatoria
C03	Respiratoria
C04	Neurologica
C05	Psichiatrica
C06	Neoplastica
C07	Tossicologica
C08	Metabolica
C09	Gastroenterologica
C10	Urologica
C11	Oculistica
C12	Otorinolaringoiatrica
C13	Dermatologica
C14	Ostetrico-ginecologica
C15	Infettiva
C19	Altra patologia
C20	Patologia non identificata

Tabella B: Dinamica riscontrata

Codice	Dinamica riscontrata
00	non definita
01	precipitato da < 3 metri
02	precipitato da > 3 metri
03	Aggressione
04	arma Bianca
05	arma da fuoco
06	violenza sessuale
07	morso di animale
08	esplosione
09	incendio
10	incidente auto
11	incidente moto
12	incidente mezzo pesante
13	incidente bicicletta
14	incidente pedone
15	proiettato
16	incastrato
17	tuffo/immersione
18	altra dinamica
19	soccorso a persona

Tabella C: Codici patologia riscontrata

Codice	Patologia riscontrata
C0101	Cranio
C0102	Torace
C0103	Addome
C0104	Arti
C0105	Rachide
C0106	Emorragia
C0107	Amputazione
C0108	Ferita
C0109	Frattura
C0110	Contusione
C0111	Ustione
C0112	Folgorazione/elettrocuzione
C0113	Lesione da freddo
C0114	Lesione agli occhi
C0115	Politraumatismo
C0116	Altra traumatica
C0201	Crisi ipertensiva
C0202	Scompenso cardio-circolatorio
C0203	Dolore toracico
C0204	Cardiopalmo/Aritmia
C0205	Arresto cardio-circolatorio
C0206	Sindrome coronarica acuta;
C0209	Altra cardio-circolatoria
C0301	Distress respiratorio
C0302	Corpo estraneo
C0303	Crisi asmatica
C0304	Immersione/sommersione
C0305	Insufficienza respiratoria cronica
C0309	Altra respiratoria
C0401	Convulsioni
C0402	Cefalea
C0403	Coma
C0404	Ictus
C0405	Decadimento psichico
C0406	Perdita di coscienza
C0409	Altra neurologica
C0501	Tentato suicidio
C0502	Agitazione psicomotoria
C0509	Altra psichiatrica
C0601	Neoplastica
C0700	Intossicazione etilica
C0701	Ossido di carbonio
C0702	Farmaci
C0703	Alimenti

Codice	Patologia riscontrata
C0704	sostanze chimiche
C0705	overdose/stupefacenti
C0709	altra intossicazione
C0801	Iperglicemia
C0802	Ipoglicemia
C0809	Altro – metabolica
C0901	Emorragia digestiva
C0902	Dolore addominale
C0909	Altro - gastroenterologica
C1001	Colica renale
C1002	Ritenzione urinaria
C1009	Altro - urologica
C1101	Ferita penetrante occhio
C1109	Altro - oftalmologica
C1201	Epistassi
C1202	Corpo estraneo
C1209	Altro - ORL
C1301	Parassitosi
C1302	Reazione orticaloide
C1309	Altro - dermatologica
C1401	Parto
C1402	Metrorragia
C1403	Minaccia aborto
C1409	Altro - ostetrico-ginecologica
C1501	Stato febbrile
C1509	Altro - infettiva
C1901	Stato febbrile
C1902	NBCR (catastrofe o emergenza nucleare, batteriologica, chimica o radioattiva)
C1909	Altra patologia
C2001	Patologia non identificata

Tabella D: Prestazioni

Codice	Prestazione 118
EM 04.81	Iniezione di anestetico in nervo periferico per analgesia
EM 21.01	Tamponamento anteriore per epistassi
EM 31.1	Cricotiroidotomia
EM 34.04	Drenaggio toracico
EM 34.09	Decompressione pneumotorace (pnx)
EM 37.0	Pericardiocentesi
EM 38.93	Accesso venoso centrale
EM 38.98	Prelievo di sangue arterioso
EM 38.99	Prelievo di sangue venoso
EM 39.98	controllo emorragia esterna
EM 57.94	Cateterismo vescicale
EM 73.99	Clampaggio e taglio cordone ombelicale dopo il parto
EM 79.70	Riduzione chiusa di lussazione

Codice	Prestazione 118
EM 83.14	Fasciotomia
EM 86.59	Sutura di ferita
EM 88.75	Ecografia reno-vescicale
EM 88.75.1	Ecografia dell' addome inferiore
EM 88.76.1	Ecografia addome completo
EM 88.76.2	Ecografia di grossi vasi addominali
EM 89.37.1	Spirometria
EM 89.52	Elettrocardiogramma
EM 89.61	Monitoraggio della pressione arteriosa sistemica
EM 89.65	Emogasanalisi arteriosa
EM 89.65.4	Capnometria
EM 89.65.5	Controllo saturazione O2
EM 89.66	Prelievo sangue venoso per determinazione CO
EM 89.7	Visita generale
EM 90.18.3	Ricerca sostanze d'abuso (droghe) su liquidi biologici
EM 90.20.1	Ricerca sostanze d'abuso (etanolo) su liquidi biologici
EM 90.27.1	Glicemia su sangue capillare
EM 90.62.2	Emocromo
EM 90.82.3	Troponina
EM 90.82.4	Ematocrito
EM 93.52	Immobilizzazione colonna con collare cervicale
EM 93.54	Immobilizzazione arti
EM 93.54.1	Bendaggio arti
EM 93.57	Medicazioni varie
EM 93.57.1	Medicazione di ustioni
EM 93.59	Controllo pneumotorace (pnx) aperto
EM *93.59.1*	Immobilizzazione colonna con estricatore
EM *93.59.2*	Immobilizzazione colonna con materassino a depressione
EM *93.59.3*	Immobilizzazione colonna con tavola spinale
EM 93.90	Respirazione a pressione positiva continua (c-pap)
EM 93.93	Ventilazione con pallone autoespansibile
EM 93.94	Somministrazione farmaci con aerosol
EM 93.96	Somministrazione ossigeno
EM 94.29	Gestione paziente in agitazione psicomotoria
EM 94.35	Gestione paziente in agitazione psicomotoria (in crisi)
EM 94.38	Supporto psicologico al paziente
EM 96.01	Inserzione tubo naso tracheale o nasofaringeo
EM *96.01.1*	Aspirazione secreti
EM 96.02	Inserzione tubo orotracheale (o altro presidio sovra o sotto glottico)
EM 96.04	Inserzione di tubo endotracheale
EM 96.07	Posizionamento sondino nasogastrico
EM 96.26	Riduzione manuale di prolasso rettale
EM 96.27	Riduzione manuale di ernia
EM 96.33	Gastrolusi
EM 96.70	Ventilazione meccanica
EM 98.01	Disostruzione vie aeree
EM 98.14	Rimozione corpo estraneo laringe

Codice	Prestazione 118
EM 98.15	Rimozione corpo estraneo trachea
EM 99.01	Trasfusioni e somministrazione emoderivati
EM 99.10	Trombolisi
EM 99.18	Accesso venoso periferico
EM 99.2	Iniezione o infusione di farmaci e liquidi
EM *99.29.0*	Infusione intraossea per liquidi e farmaci
EM 99.60	Rianimazione cardiopolmonare di base
EM 99.62	Terapie cardiache elettriche (cardioversione, pacing, defibrillazione manuale)
EM *99.62.1*	Defibrillazione semiautomatica
EM 99.63	Massaggio cardiaco esterno a torace chiuso
EM *99.84.1*	Decontaminazione singola (in caso di NBCR*)
EM *99.88.1*	Prevenzione ipotermia
EM *99.99.2*	Estricazione di incastrati
EM *99.99.3*	Determinazione CO ambientale

* NBCR: catastrofe o emergenza nucleare, batteriologica, chimica, radiaoattiva.

Tabella E: Problema principale

Codice	Problema principale
01	Coma
02	Sindrome neurologica acuta
03	Altri sintomi sistema nervoso
04	Dolore addominale
05	Dolore toracico
06	Dispnea
07	Dolore precordiale
08	Shock;
09	Emorragia non traumatica
10	Trauma o ustione
11	Intossicazione
12	Febbre
13	Reazione allergica
14	Alterazioni del ritmo
15	Ipertensione arteriosa
16	Stato di agitazione psicomotoria
17	Sintomi o disturbi oculistici
18	Sintomi o disturbi otorinolaringoiatrici
19	Sintomi o disturbi ostetrico-ginecologici
20	Sintomi o disturbi dermatologici
21	Sintomi o disturbi odontostomatologici
22	Sintomi o disturbi urologici
23	Altri sintomi o disturbi
24	Accertamenti medico legali
25	Problema sociale

09A00062

DECRETO 19 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Chiosa Magdalena, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANIARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Chiosa Magdalena, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria. «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2007 dalla sig.ra Chiosa Magdalena, nata a Tirgu Neamt (Romania) il giorno 1° marzo 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Chiosa Magdalena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00117

DECRETO 19 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Sbircea Elena Madalina, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Sbircea Elena Madalina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Ploiesti nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Ploiesti nell'anno 2007 dalla sig.ra Sbircea Elena Madalina, nata a Campina (Romania) il giorno 10 gennaio 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Sbircea Elena Madalina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 208

Il direttore generale: LEONARDI

09A00118

DECRETO 22 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Tomaž Pipan, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 7 aprile 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig «Tomaž Pipan» nato a Trieste (Italia) il giorno 2 giugno 1980, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Doktor veterinarske medicine» rilasciato in data 5 luglio 2007 dalla Univerza v Ljubljani - Slovenia, al fine dell'esercizio in Italia della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Doktor veterinarske medicine» rilasciato dalla Univerza v Ljubljani - Slovenia - in data 5 luglio 2007 al sig. Tomaž Pipan, nato a Trieste (Italia) il giorno 2 giugno 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

Il sig. Tomaž Pipan è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00123

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 29, 30 e 31 dicembre 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 29 dicembre 2008

Dollaro USA	1,4270
Yen	128,98
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,455
Corona danese	7,4503
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,97855
Fiorino ungherese	266,64
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7061
Zloty polacco	4,1400
Nuovo leu romeno	4,0649
Corona svedese	10,9795
Corona slovacca	30,170
Franco svizzero	1,4931
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,9450
Kuna croata	7,3438
Rublo russo	41,6925
Nuova lira turca	2,1628
Dollaro australiano	2,0595
Real brasiliano	3,3777
Dollaro canadese	1,7408
Yuan cinese	9,7788
Dollaro di Hong Kong	11,0599
Rupia indonesiana	15839,70
Won sudcoreano	1828,49
Peso messicano	19,1860
Ringgit malese	4,9660
Dollaro neozelandese	2,4559
Peso filippino	67,740
Dollaro di Singapore	2,0532
Baht tailandese	49,938
Rand sudafricano	13,6136

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00

09A00267

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 30 dicembre 2008

Dollaro USA	1,4098
Yen	127,40
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,630
Corona danese	7,4506
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,97420
Fiorino ungherese	266,33
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7079
Zloty polacco	4,1465
Nuovo leu romeno	4,0202
Corona svedese	10,9500
Corona slovacca	30,145
Franco svizzero	1,4963
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,8400
Kuna croata	7,3348
Rublo russo	41,4035
Nuova lira turca	2,1606
Dollaro australiano	2,0435
Real brasiliano	3,3127
Dollaro canadese	1,7331
Yuan cinese	9,6364
Dollaro di Hong Kong	10,9261
Rupia indonesiana	15507,80
Won sudcoreano	1902,43
Peso messicano	19,3143
Ringgit malese	4,9040
Dollaro neozelandese	2,4448
Peso filippino	67,040
Dollaro di Singapore	2,0325
Baht tailandese	48,998
Rand sudafricano	13,3931

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00

09A00268

Cambi di riferimento del 31 dicembre 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 31 dicembre 2008

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3917
Yen	126,14
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,875
Corona danese	7,4506
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,95250
Fiorino ungherese	266,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7083
Zloty polacco	4,1535
Nuovo leu romeno	4,0225
Corona svedese	10,8700
Corona slovacca	30,126
Franco svizzero	1,4850
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,7500
Kuna croata	7,3555
Rublo russo	41,2830
Nuova lira turca	2,1488
Dollaro australiano	2,0274
Real brasiliano	3,2436
Dollaro canadese	1,6998
Yuan cinese	9,4956
Dollaro di Hong Kong	10,7858
Rupia indonesiana	15239,12
Won sudcoreano	1839,13
Peso messicano	19,2333
Ringgit malese	4,8048
Dollaro neozelandese	2,4191
Peso filippino	65,930
Dollaro di Singapore	2,0040
Baht tailandese	48,285
Rand sudafricano	13,0667

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

09A00269

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Quarta integrazione del documento del 3 maggio 2005 «Pianificazione degli adempimenti previsti entro il 30 settembre 2005 per il progetto di monitoraggio delle confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 2 con del 4 gennaio 2005)».

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Settore salute (Direzione Generale del Sistema Informativo e Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici) e l'Agenzia italiana del farmaco hanno apportato alcune integrazioni alla pianificazione delle attività per il progetto di monitoraggio delle confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004.

Il documento è stato inviato alle Associazioni di categoria interessate ed è pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Settore salute.

09A00080

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-009) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.